Rassegna del 04/02/2015

CIPAG

04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**16**	Arpinge avvia gli investimenti - Arpinge, al via gli investimenti	*Santilli Giorgio*	1

PROFESSIONI SCENARIO

04/02/2015	**Italia Oggi**	**25**	Nessuno assicura i commercialisti	*Ventura Marco*	2
04/02/2015	**Italia Oggi**	**34**	Professioni al restyling	*Pacelli Benedetta*	3
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**37**	In breve - Atti immobiliari. Siglato accordo tra notai e ingegneri	*...*	4

PENSIONI E PREVIDENZA

04/02/2015	**Corriere della Sera**	**34**	La Vigilanza. Inps in rosso nel 2015. Ma migliora	*...*	5
04/02/2015	**Messaggero**	**17**	L'Inps dimezza il rosso a 6,8 miliardi	*...*	6
04/02/2015	**Stampa**	**20**	Panorama - L'Inps taglierà le perdite a 6,8 miliardi	*R.E.*	7

MONDO IMMOBILIARE

04/02/2015	**Italia Oggi**	**35**	Scontro sul catasto	*...*	8
04/02/2015	**Italia Oggi**	**35**	Beni storici, lo stato paghi	*...*	9
04/02/2015	**Italia Oggi**	**35**	Commissioni censuarie, recepiti i miglioramenti	*...*	10
04/02/2015	**Italia Oggi**	**35**	Nuovo catasto, parità fra i contribuenti e i comuni	*...*	11
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**41**	Rent to buy operativo: così i primi contratti con le clausole-tipo	*Busani Angelo*	12
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**41**	La quota di anticipo sul prezzo può avere il bonus prima casa	*...*	14

FISCO

04/02/2015	**Giornale**	**10**	Riforma fiscale, lite tra tecnici La norma del 3% è in alto mare	*Ravoni Fabrizio*	15
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**10**	Partite Iva, in arrivo regole più soft	*Mobili Marco - Parente Giovanni*	17
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**10**	Ancora in bilico i termini raddoppiati per gli accertamenti	*M.Mo. - G.Par.*	19
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**35**	Imu dei terreni: per i pagamenti aliquota standard ad ampio raggio - Imu agricola ad aliquota standard	*Trovati Gianni*	20
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**35**	Qualifica decisiva nelle comproprietà	*Tosoni Gian_Paolo*	22
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**38**	La data di presentazione non sposta il pagamento Irap	*Ranocchi Gian_Paolo*	23
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**38**	Pubblicato il decreto sullo split payment	*...*	24
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**38**	Il bollo virtuale si pagherà con l'F24	*Tamburro Valentino*	25
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**37**	In Cassazione «vince» il fisco - Il fisco vince di più in Cassazione	*Parente Giovanni*	26
04/02/2015	**Sole 24 Ore - Focus**	**2**	Il versamento Iva sulle spalle dei committenti	*...*	28
04/02/2015	**Sole 24 Ore - Focus**	**7**	Fisco più pesante per fondazioni e trust	*Bernardini Alessandro*	29

SICUREZZA LAVORO E FORMAZIONE

04/02/2015	**Il Fatto Quotidiano**	**11**	La formazione professionale: milioni pubblici gestiti in segreto - L'oscuro mondo dei fondi professionali (e Poletti dorme)	*Cannavò Salvatore*	30
04/02/2015	**Repubblica**	**25**	Scuola, arriva l'aula stile college inglese "Al cambio dell'ora si spostano gli alunni"	*Serloni Laura*	32
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**10**	Più finanziamenti per «premiare» gli Its eccellenti	*Tucci Claudio*	35
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**39**	Registro infortuni ancora da abolire	*Caiazza Luigi*	36
04/02/2015	**Sole 24 Ore**	**39**	Ticket licenziamenti, l'inflazione produce il rincaro dello 0,2%	*Cannioto Antonino - Maccarone Giuseppe*	37

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 16

CASSE PREVIDENZIALI

Arpinge avvia gli investimenti

Giorgio Santilli ▸ pagina 16

Casse previdenziali. Il cda della società di investimenti di Inarcassa, Cipag ed Eppi ha approvato i primi interventi

Arpinge, al via gli investimenti

Sblocca-cantieri su cinque progetti: impegni per 22 milioni, lavori per 68

I SETTORI
Efficienza energetica, Rsa, parcheggi, generazione elettrica da fonti rinnovabili e riqualificazione di immobili Proposte a Demanio e Cdp

Giorgio Santilli

Decolla lo "sblocca-cantieri privato". Arpinge, la società di investimenti in infrastrutture costituita dalle tre casse previdenziali di architetti-ingegneri (Inarcassa), geometri (Cipag) e periti industriali (Eppi), tiene fede alle promesse e vara i primi cinque progetti in altrettanti settori strategici per un impegno diretto di 22 milioni di euro che ne attiva 68 comprendendo gli apporti di partners e credito bancario.

I cinque settori di intervento sono parcheggi, residenze sanitarie e per anziani, efficienza energetica, generazione elettrica da fonti rinnovabili e riqualificazione di immobili a uso ricetivo e culturale: si tratta di progetti di media dimensione, fra i 10 e i 45 milioni ciascuno, localizzati in sette regioni, per il 41% al nord, per il 40% al centro e per il 19% al sud. Coerentemente alla missione che si è data la società, tutti gli interventi puntano a sbloccare cantieri fermi per carenza di finanza per lo sviluppo o per crisi finanziaria dei promotori.

«Abbiamo individuato - dice Giuseppe Santoro, presidente di Arpinge e vicepresidente di Inarcassa - i primi cinque mercati di intervento e selezionato le migliori opportunità tra quelle di ciacun ambito. Siamo orgogliosi di avere potuto dare, come effetto derivato ma non secondario, un primo contributo alla ripresa del lavoro per le professioni tecniche».

I due progetti più innovativi del portafoglio sono «Free Conad», un piano di efficientamento energetico dei punti vendita Conad (di cui riferiamo nell'articolo qui a fianco), e «Rsa Gran Torino» che costituisce il primo intervento di un piano nel settore delle strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, con la realizzazione nella periferia torinese di una struttura con 190 posti letto. Partner di Arpinge, che avrà il 70% del capitale della «Immobiliare sociale Torino», sarà Anteo, cooperativa sociale con larga esperienza nella costruzione e gestione di Rsa. Il progetto Il piano di Arpinge in questo settore prevede lo sviluppo di altri progetti, ma anche la messa a punto di modelli innovativi per il financing del settore socio-sanitario, che potrebbe contemplare l'emissione di titoli quotati su mercati regolamentati e/o la promozione di Sicaf o fondi di investimento specializzati. «Stiamo studiando - dice l'amministratore delegato di Arpinge, Federico Merola - forme virtuose di possibile sostegno finanziario alle infrastrutture sociali di questo tipo da proporre anche alle autorità politiche per conciliare, con specifiche garanzie e fondi rotativi di credito agevolato, le esigenze delle infrastrutture sociali con quelle di investitori di natura previdenziali».

Arpinge, che ha una dotazione iniziale di 100 milioni e un obiettivo di 500 milioni, guarda al modello dei fondi pensione nordamericani e anglosassoni. Un approccio diverso da investitori puramente finanziari come fondi pensioni o fondi infrastrutturali. «Il nostro progetto - sottolinea Merola - nasce dalla consapevolezza delle opportunità date dall'impiego di risparmio previdenziale in capitale fisso produttivo. La logica è da promotore industriale, analoga a quella di esempi esteri di successo che hanno dimostrato i significativi benefici di questa impostazione per investitori ed economia reale».

In questa chiave innovativa anche le proposte che Arpinge intende avanzare a Demanio e Cdp. Sul primo fronte si proporrà la riqualificazione di immobili mediante lo strumento della «concessione di valorizzazione» che mette in relazione stretta la capacità del bene di generare flussi di cassa con il prezzo da pagare alla Pa. Anche a Cdp Investimenti sgr Arpinge vuole proporre «formule di stampo privatistico per possibili operazioni su immobili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

04-FEB-2015

da pag. 25

Nessuno assicura i commercialisti

Commercialisti scoperti sulle sanzioni tributarie connesse allo svolgimento della propria attività. Non è possibile, infatti, sottoscrivere polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi: così, il professionista è costretto a rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La denuncia proviene dall'Associazione nazionale commercialisti, che chiede al legislatore di rivedere l'attuale regime di responsabilità applicabile ai professionisti, intervenendo anche sul sistema sanzionatorio, definito «sperequato», in occasione dell'approvazione del decreto attuativo sulle sanzioni tributarie, in attuazione della delega fiscale. «Il costo delle polizze professionali», afferma Marco Cuchel, presidente Anc, «non è il problema. Sappiamo bene, infatti, che il vero problema è rappresentato dall'impossibilità, ai sensi della normativa che oggi vige nel nostro paese, di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento della sua attività». A oggi, infatti, per i professionisti «sussiste il vincolo della non assicurabilità, per tale fattispecie, che li espone, senza che abbiano facoltà di avvalersi di alcuna copertura, alla possibilità di dover rispondere e garantire con il proprio patrimonio nei confronti dell'amministrazione finanziaria». «A fronte delle crescenti responsabilità che gravano in capo ai professionisti», si legge nella nota diffusa dall'Anc, «l'inadeguatezza dell'attuale normativa è palese e dovrebbe indurre il legislatore ad affrontare finalmente il problema, reintroducendo per gli operatori professionali, come previsto in merito alla responsabilità dei manager di società di capitale, la sottoscrizione di polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi». «Se da una parte», sottolinea ancora Cuchel, «dal 15 agosto 2013 è scattato per i commercialisti l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, dall'altra l'efficacia di tale copertura è praticamente nulla per quanto riguarda le sanzioni dirette, inflitte al professionista in qualità di soggetto che ha commesso materialmente l'irregolarità».

Gabriele Ventura


Diritto & Fisco

Svizzera, i termini si allineano

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

04-FEB-2015
da pag. 34

La riorganizzazione al centro del confronto mingiustizia-Cup-Rpt

Professioni al restyling

Meno ordini sul territorio. E più snelli

Con lo spot di «completiamo la riforma», le professioni chiedono al ministero della giustizia di intervenire su alcune norme lasciate scoperte dalla recente riforma Severino e poi intaccate da recenti normative: la riorganizzazione delle province con la loro prevista abolizione e la nuova geografia giudiziaria

Pagina a cura
DI BENEDETTA PACELLI

Meno ordini sul territorio e più snelli. E quegli organismi che riusciranno ad accorparsi saranno premiati. Nel dibattito complessivo sulla riorganizzazione territoriali degli ordini, conseguenza da un lato della riforma delle province e dall'altro della soppressione dei tribunali, il ministero della giustizia si gioca la carta della premialità. E tra chi vuole restare in vita a tutti i costi (gli ordini dei commercialisti) e chi invece pensa già all'aggregazione, alla giustizia si pensa a misure premiali per tutti quegli organismi che volessero aderire al processo di accorpamento volontario, lasciando intatto il peso elettorale. Quello della riorganizzazione territoriale, però, è solo uno dei capitoli di discussione e oggetto di appositi tavoli tecnici, tra ministero della giustizia e categorie professionali rappresentate dal Comitato unitario (Cup) e dalla Rete delle categorie tecniche (Rtp). Gli altri riguardano il nuovo sistema di elezione dei consigli provinciali e i regolamenti in materia di tirocinio e di formazione continua.

Le modifiche in arrivo. Con lo spot di «completiamo la riforma», quindi, le professioni chiedono alla giustizia di intervenire su alcune norme lasciate scoperte dalla recente riforma Severino (dpr 137/12) e poi intaccate da recenti normative: la riorganizzazione delle province con la loro prevista abolizione e la nuova geografia giudiziaria (dlgs 155/12) su tutte. Norme che in entrambi i casi hanno effetti sulla tenuta di ordini e collegi provinciali. Nel primo caso perché molte leggi istitutive prevedono che questi si articolino su base provinciale e dunque è necessario definire i criteri ai quali collegare la loro riorganizzazione. In particolare dall'incontro al ministero della giustizia è emersa la necessità di tener conto del bacino degli iscritti da gestire, dei costi economici connessi alla gestione e dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia. Nel caso invece della geografia giudiziaria che interessa avvocati e commercialisti, si tratta di capirne le ricadute sui singoli organismi visto che gli ordini sono articolati in relazione al circondario del tribunale (l'insieme dei comuni sui quali lo stesso decide), quindi, la loro nuova articolazione determina non solo una soppressione dell'ordine (come già avvenuto per gli avvocati) ma anche un'estensione del bacino di competenza, come è il caso dei commercialisti. Ma su questi ultimi in particolare, si attende ancora una posizione ufficiale da parte del ministero.

Regolamenti elettorali e riduzione dei componenti sul territorio. C'è poi il tema dei regolamenti elettorali. In questo caso anche per rendere più coerente il quadro complessivo, alcune categorie hanno chiesto di estendere l'applicazione del dpr 169/2005 «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali» anche a quelle professioni che rispondono a norme precedenti (decreto legislativo 382/44). Le categorie chiedono anche la riduzione del numero dei componenti dei consigli territoriali troppo ridondante soprattutto alla luce dell'istituzione dei consigli di disciplina territoriali. C'è poi il capitolo dei regolamenti sul tirocinio professionale e sulla formazione continua dove la richiesta è quella di armonizzarne le norme da una professione all'altra. Il prossimo incontro tra le professioni e il ministero è previsto il 22 febbraio.



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015

da pag. 37

In breve

ATTI IMMOBILIARI

Siglato accordo tra notai e ingegneri

È stato firmato il protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale degli ingegneri e il Consiglio nazionale dei notai al fine di prevenire contenziosi e negoziazioni irregolari negli atti immobiliari. L'impegno si concretizza nella redazione di una perizia tecnica da parte di un ingegnere libero professionista, dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi. Tutto questo a supporto dell'attività del notaio. Definiti dal protocollo anche i contenuti minimi della perizia, dall'indicazione degli accertamenti svolti alla descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento.



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 411.952
Diffusione 11/2014: 407.052
Lettori II 2014: 2.554.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli

04-FEB-2015

da pag. 34

La Vigilanza
Inps in rosso nel 2015. Ma migliora

I conti dell'Inps quest'anno resteranno in rosso ma registreranno un miglioramento rispetto al 2014: è quanto emerge dal bilancio preventivo 2015 approvato oggi dalla Vigilanza (Civ). Il risultato economico di esercizio sarà negativo per 6,8 miliardi ma in miglioramento rispetto alle stime per il 2014 (-12,151 miliardi). Nel 2015 ci si attendono 6.701 milioni di disavanzo finanziario di competenza e 6.845 milioni di disavanzo economico di esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tiratura 10/2014: 182.315
Diffusione 11/2014: 135.977
Lettori II 2014: 1.149.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Messaggero
Dir. Resp.: Virman Cusenza

04-FEB-2015
da pag. 17

L'Inps dimezza il rosso a 6,8 miliardi

AUMENTANO I CONTRIBUTI MA ANCHE LE PENSIONI IL CIV: I CONTI TENGONO, MA AVANTI CON LE RIFORME

▶Le stime sul 2015 tagliano il deficit previsto all'inizio del 2014 di oltre 5,3 miliardi

IL BILANCIO

ROMA I conti dell'Inps quest'anno resteranno in rosso ma registreranno un miglioramento rispetto al 2014: è quanto emerge dal bilancio preventivo Inps per il 2015 approvato ieri dal Civ (comitato vigilanza) secondo il quale il risultato economico di esercizio sarà negativo per 6,8 miliardi ma in miglioramento di 5,3 miliardi rispetto alle stime aggiornate per il 2014 (-12,1 miliardi).

Il Civ sottolinea che i conti del sistema previdenziale «tengono». Il bilancio tiene conto del Def e della legislazione vigente al 30 settembre 2014 ma non ancora della legge di Stabilità.

Nel 2015 ci si attendono 6 miliardi e 701 milioni di disavanzo finanziario di competenza (con un miglioramento di 1 miliardo e 119 milioni rispetto alle ultime previsioni 2014) e 6 miliardi e 845 milioni di disavanzo economico di esercizio (con un miglioramento di 5 miliardi e 306 milioni sulle previsioni 2014).

Rispetto alle precedenti stime si prevedono più entrate contributive per 213 miliardi e 564 milioni (+2 miliardi e 318 milioni) ma anche più spese per prestazioni istituzionali pari 307 miliardi e 239 milioni (+2 miliardi e 120 milioni). In particolare sale la spesa per l'erogazione delle pensioni che sarà, secondo le previsioni 2015, pari a 270 miliardi e 644 milioni (+1 miliardo e 65 milioni).

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale si prevede a fine anno abbia un avanzo di 11.731 milioni. Il patrimonio netto all'inizio del 2014 era di circa 29 miliardi (dopo le anticipazioni previste dalla manovra per l'anno che avevano consentito all'Istituto di tornare in attivo), diminuito nel corso del 2014 a causa del risultato economico di esercizio negativo di 12,1 miliardi (dato questo nelle stime aggiornate per il 2014). «Anche il bilancio preventivo 2015 - sottolinea il Civ Inps - evidenzia la tenuta dei conti del sistema previdenziale italiano, nonostante il perdurare della crisi economico finanziaria. Questa positiva osservazione non consente, tuttavia, di ritenere esauriti i necessari interventi strutturali. Solo questi potranno consentire la piena sostenibilità - anche e soprattutto nel lungo periodo - del sistema previdenziale a garanzia delle aspettative di giovani, lavoratori, pensionati ed imprese».


Economia
Torna lo spettro deflazione, gennaio -0,6%

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 266.848
Diffusione 11/2014: 220.710
Lettori II 2014: 1.408.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

LA STAMPA

Dir. Resp.: Mario Calabresi

04-FEB-2015

da pag. 20

Panorama

Le previsioni

L'Inps taglierà le perdite a 6.8 miliardi

I conti dell'Inps quest'anno resteranno in rosso ma sono in miglioramento rispetto al 2014. È quanto emerge dal bilancio preventivo Inps per il 2015 approvato ieri. Il risultato economico di esercizio sarà negativo per 6,8 miliardi, ma in miglioramento di 5,3 miliardi rispetto alle stime aggiornate per il 2014 (-12,151 miliardi). La società sottolinea che i conti del sistema previdenziale «tengono». [R.E.]



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

04-FEB-2015

da pag. 35

Incontro fra il Coordinamento e l'Agenzia delle entrate

Scontro sul catasto

Progetto da rivedere su valori e rendite

Si è svolto a Roma un incontro fra l'Agenzia delle entrate-ramo territorio e il Coordinamento nazionale interassociativo catasto, costituito da Abi, Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Fiaip.

Le linee guida dell'attuazione della riforma sono state illustrate da Gabriella Alemanno, vicedirettore dell'Agenzia delle entrate, mentre gli aspetti tecnici dell'operazione sono stati trattati da Gianni Guerrieri, presente insieme a numerosi dirigenti dell'amministrazione.

Nel corso dell'incontro, l'Agenzia del territorio ha confermato che gli anni che saranno presi a riferimento ai fini della determinazione di valori e rendite degli immobili saranno il 2012, il 2013 e il 2014 e che le aste giudiziarie saranno considerate ai fini della determinazione del valore degli immobili, così come del resto fa già l'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia. È stato confermato, anche, che l'orizzonte temporale della riforma è quinquennale.

Un acceso confronto si è avuto tra Agenzia e Coordinamento in merito alla norma in tema di invarianza di gettito, che la prima considera da valutarsi negli effetti su scala nazionale e non su scala comunale, rendendola quindi controllabile, come la Confedilizia interpreta invece il disposto della legge delega. Altrettanto, opinioni radicalmente diverse sul fatto che si vogliano modificare gli ambiti territoriali dell'Omi, peraltro sulla base di imprecisi criteri.

Per gli immobili storico-artistici gli esponenti dell'Agenzia del territorio hanno riferito che i castelli saranno inquadrati in uno speciale Gruppo catastale mentre la posizione dei palazzi storici sarà singolarmente esaminata per inquadrare gli stessi, in ragione della prevalenza dell'aspetto abitativo o monumentale, nell'anzidetto Gruppo o in quello degli immobili ordinari.

All'uscita dall'incontro, il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: «L'incontro è stato abbastanza deludente e particolarmente preoccupante in ispecie relativamente al trattamento degli immobili storico-artistici. Comunque, speriamo in miglioramenti anche con il concorso dell'Ufficio legislativo del ministero delle finanze, che ha attualmente all'esame il provvedimento, per il quale contiamo su una approfondita valutazione anche da parte del consiglio dei ministri, che lo esaminerà nella seconda metà di febbraio e, comunque, delle commissioni finanze di senato e camera. Nel fissare valori e rendite non si può infatti prescindere dall'attuale smodata pressione fiscale».

© Riproduzione riservata



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

04-FEB-2015

da pag. 35

Beni storici, lo stato paghi

tilmente, nove mesi dall'impegno assunto, nel corso di un'audizione svolta alla commissione cultura del senato, dal ministro per i beni culturali, Dario Franceschini, per l'erogazione dei rimborsi dovuti (al 50% della reale spesa accertata) ai proprietari di immobili di interesse storico artistico che abbiano svolto interventi di restauro o conservativi su detti beni.

A denunciarlo, con un'interrogazione parlamentare, è il senatore Pietro Liuzzi, appartenente al Gruppo Forza Italia, che sollecita il ministro a fornire una risposta sulla nota questione, sollevata dalla Confedilizia unitamente all'Associazione dimore storiche italiane, dei contributi previsti dall'art. 31 del dlgs n. 42/04 (Codice dei beni culturali).

In questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa, argomenta il senatore Liuzzi , l'arte e la cultura potrebbero rappresentare, per il nostro Paese, un'ancora di salvezza. Non è concepibile che il ministero competente non eroghi, nei tempi debiti, e in certi casi a distanza addirittura di quasi un decennio, i rimborsi a cittadini che hanno svolto interventi di restauro o conservativi, autorizzati e già da diversi anni collaudati, su beni che costituiscono una significativa risorsa per l'Italia.

In particolare con l'atto indicato si chiede se l'esecutivo intenda assumere provvedimenti per rimuovere gli ostacoli al pagamento di tali contributi, che complessivamente ammontano a quasi 100 milioni di euro.

Con l'occasione il senatore Liuzzi chiede, infine, al responsabile del dicastero dei beni culturali quali iniziative voglia intraprendere per la promozione e lo sviluppo dell'arte, della cultura e del turismo.



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

04-FEB-2015

da pag. 35

Commissioni censuarie, recepiti i miglioramenti

«La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto sulla composizione delle commissioni censuarie del nuovo catasto conferma che il provvedimento, nato predisposto molto male dalla burocrazia ministeriale e dall'Agenzia delle entrate, è stato poi significativamente migliorato dall'intervento del governo, che ha recepito i pareri della commissione finanze del senato e della camera, così da rappresentare quanto disposto dalla legge delega in materia, specialmente, di rappresentanza del settore immobiliare. Auspichiamo ora che, sul secondo decreto legislativo, ormai in fase di emanazione, si apra una consultazione con la rappresentanza dei contribuenti così che non si faccia nuovamente carico al solo parlamento di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di contraddittorio tra le parti interessate stabiliti dalla legge delega, riducendo il confronto alle sole parti titolari del potere di imposizione, come più volte si è tentato di fare».



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

04-FEB-2015

da pag. 35

Nuovo catasto, parità fra i contribuenti e i comuni

«Se i comuni saranno chiamati a partecipare direttamente alle operazioni di rilevamento dati del nuovo catasto, i contribuenti dovranno avere nelle commissioni censuarie lo stesso numero di componenti dei comuni ed anche dello stato. «Tecnici» gli uni e «tecnici» gli altri al pari interessati e controinteressati al prelievo. Ma non si può legittimamente concepire che una parte in causa, o addirittura due parti in causa, sopravanzino di gran lunga la rappresentanza dell'altra parte, quella dei contribuenti. La decisione definitiva, in uno stato civile e di diritto, deve appartenere ad un organo terzo. Il riordino, su questo punto, del contenzioso tributario, e anche per il merito, è preliminare. Gli italiani non possono più accettare alcun sopruso. Oltretutto, l'immobiliare è allo stremo e di più non può all'evidenza pagare. Anzi, occorre un ridimensionamento forte della sua tassazione anche per un ritorno della fiducia nel futuro». Lo ha dichiarato il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani a proposito delle notizie di stampa su un coinvolgimento diretto dei comuni negli accertamenti catastali.



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 41

Immobili. Regole e limiti dell'accordo tradotti in prassi dal Notariato

Rent to buy operativo: così i primi contratti con le clausole-tipo

Dai soggetti all'obbligo di polizza del conduttore

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Entra nel vivo la contrattualistica del **rent to buy**, dopo qualche mese occorso per lo studio di questo nuovo strumento contrattuale (introdotto dall'articolo 23, Dl 133/2014, convertito in legge 164/2014) che cerca di rimediare alla attuale carenza di liquidità in capo ai potenziali acquirenti di immobili e che quindi permette al soggetto venditore di "finanziare" l'acquisto, accettando di percepire il prezzo a rate e garantendosi con il mantenimento della proprietà nel periodo durante il quale il conduttore beneficia del godimento dell'immobile.

Un contratto-tipo, la cui lettura aiuta a familiarizzare con questo nuovo istituto, è stato presentato pochi giorni fa dal Consiglio nazionale del notariato: è uno schema contrattuale che prevede la concessione in godimento di un immobile abitativo con facoltà del conduttore di optare per il suo acquisto, imputando a prezzo una parte dei canoni concordati per il godimento (lo schema contrattuale è disponibile sul «Quotidiano del Diritto» di oggi, *www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com*, correlato a questo stesso servizio).

Per rent to buy (Rtb) si intende qualsiasi contratto che sia inquadrabile nel seguente schema: Tizio concede in godimento a Caio un immobile con il diritto di quest'ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a prezzo parte dei canoni versati, a seconda di quanto in tal senso convenuto nel contratto, ove si può appunto stabilire quale sia la parte di canone che va a remunerare l'utilizzo del bene dato in godimento e quale sia invece quella porzione che vale come rata del prezzo dovuto per l'acquisto.

In altri termini, dalla stipula di questo contratto deriva che Caio può utilizzare l'immobile di Tizio per il periodo concordato e divenirne proprietario con le modalità e i tempi convenuti (ad esempio, esercitando un'opzione di acquisto che il contratto gli conceda). Tizio e Caio possono essere soggetti "qualsiasi": vale a dire un privato, un professionista, un imprenditore individuale, una società o un qualunque altro ente. L'immobile oggetto dell'Rtb, a sua volta, può essere di qualunque tipologia: un edificio abitativo o strumentale, un'area agricola o edificabile.

L'utilizzo dell'immobile

Nello schema contrattuale presentato si affronta anzitutto il tema dell'utilizzo dell'immobile da parte del conduttore e si propone il caso che il concedente, per sua tutela, intenda comprimerlo il più possibile. Così si scrive che la concessione del godimento si effettua per il solo uso abitativo (del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi) con divieto di mutarne la destinazione; altresì si scrive che la parte conduttrice non possa locare, neppure parzialmente i beni concessi in godimento né concederli in uso gratuito.

I rischi connessi

Nello schema proposto i rischi inerenti l'immobile vengono addossati al soggetto conduttore, in considerazione del suo rapporto con l'immobile: e così si scrive che il conduttore «assume i rischi, compresi i rischi per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento dei beni, sempreché non dovuti a cause imputabili alla parte concedente». Con la conseguenza che sul conduttore viene a gravare il rischio del perimento e del deterioramento degli immobili nonché ogni rischio relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi. Al riguardo, si prevede pure un obbligo del conduttore di stipulare (e di sostenere il costo) di una adeguata polizza di assicurazione.

Assemblee condominiali

Se l'unità immobiliare è in un condominio, dopo aver sancito che le spese condominiali ordinarie gravano sul conduttore e quelle straordinarie sul concedente (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri), il "contratto-tipo" attribuisce al conduttore il diritto di voto nelle assemblee che abbiano all'ordine del giorno questioni di ordinaria amministrazione e al concedente il voto nelle assemblee chiamate a deliberare argomenti di straordinaria amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 41

Le crisi e le tutele

L'EFFETTO DELLA TRASCRIZIONE

Il contratto va trascritto nei Registri immobiliari, con la conseguenza che se, nel periodo di durata del godimento, nel quale il concedente resta proprietario del bene concesso in Rtb, il bene subisce accadimenti pregiudizievoli per il concedente (ad esempio l'iscrizione di un'ipoteca o la trascrizione di un pignoramento, un sequestro o una domanda giudiziale), l'intervenuta trascrizione del contratto fa da "scudo" al conduttore, che resta insensibile a detti eventi, in quanto le sue ragioni di acquisto del bene libero da gravami prevalgono su coloro che hanno impresso tali gravami. Inoltre, se nel periodo di durata del godimento, il bene venga venduto dal concedente a terzi, costoro "subiscono" l'esistenza del contratto.

L'IMMOBILE IN COSTRUZIONE

Se il contratto ha a oggetto un'abitazione in corso di costruzione da parte di un imprenditore, vi è il divieto di stipula dell'Rtb qualora l'immobile sia gravato da un'ipoteca, a meno che essa non sia frazionata e al conduttore sia accollata una quota del mutuo originariamente stipulato dal costruttore (in questo caso i canoni dovuti dal conduttore andranno versati ad ammortamento di detto mutuo). Con ciò il conduttore viene protetto, evitandosi che egli, una volta pagati i canoni dovuti e acquisito il diritto di divenire proprietario dell'immobile, debba fronteggiare la situazione di liberare l'immobile dalla pregressa ipoteca, concessa o subita dal soggetto concedente.

IL FALLIMENTO DEL CONCEDENTE

Se fallisce il concedente, il contratto prosegue (e cioè il curatore non può sciogliersi da esso), ferma però restando l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare. Il tutto vale salvo il caso che si tratti di contratto concluso «a giusto prezzo» e avente a oggetto un immobile a uso abitativo, destinato a costituire l'abitazione principale del conduttore (oppure di suoi parenti e affini entro il terzo grado) oppure un immobile a uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa del conduttore.

L'INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE

In caso di fallimento del conduttore, al curatore spetta l'opzione tra la prosecuzione del rapporto (assumendosene tutti gli obblighi conseguenti) o il suo scioglimento. In quest'ultima ipotesi, il concedente (il quale ha diritto alla restituzione della disponibilità dell'immobile) può far valere le sue ragioni di credito verso la massa fallimentare, senza che però gli sia dovuto il risarcimento del danno; peraltro, a titolo di indennità, egli può trattenere per intero i canoni che gli sono stati versati (anche per la parte in cui detti canoni rappresentavano parte del prezzo dovuto per l'acquisto), a meno che non sia stato diversamente convenuto nel contratto.

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 41

Il prelievo. Il costo per «locazione» ne segue le regole

La quota di anticipo sul prezzo può avere il bonus prima casa

INADEMPIMENTO
Se è imputabile al conduttore, il patto può prevedere che il concedente acquisisca i canoni pagati a titolo di indennità

Il contratto di rent to buy (Rtb) deve analizzare anche i rapporti economici tra il **concedente** e il **beneficiario**. Anzitutto, c'è il tema dei canoni dovuti quale corrispettivo del godimento e della loro imputazione a prezzo, nel caso in cui il conduttore acquisti la proprietà del bene concessogli in godimento.

Dato che la legge si esprime nel senso che il contratto di Rtb è caratterizzato dal fatto della imputazione a prezzo di una «parte» dei canoni convenuti, occorre specificare quanto delle somme periodicamente corrisposte dal conduttore al locatore è da considerare quale corrispettivo della concessione del godimento e quanto è da considerare quale corrispettivo del trasferimento della proprietà.

C'è inoltre da disciplinare il caso dell'inadempimento di uno dei contraenti, al fine di stabilire la sorte dei canoni versati fino al momento in cui si è verificato l'evento risolutivo. Al riguardo:

❶ in caso di inadempimento imputabile al conduttore, può essere pattuito che il concedente abbia diritto di acquisire definitivamente, a titolo di indennità, i canoni pagati (sia con riguardo ai pagamenti del conduttore imputati alla concessione del godimento dell'immobile che con riguardo ai pagamenti imputati al prezzo di vendita); oppure che il concedente abbia diritto di acquisire definitivamente i pagamenti ricevuti da imputare alla concessione del godimento dovendo invece restituire al conduttore, in tutto o in parte, i pagamenti imputati al prezzo di vendita (trattenendo a titoli di indennizzo la restante parte);

❷ in caso di inadempimento imputabile al concedente, può essere pattuito che questi possa trattenere i canoni pagati per la parte imputata al godimento dell'immobile dovendo invece restituire al conduttore i pagamenti imputati al prezzo di vendita.

Il fatto che il contratto preveda un diritto (e non un obbligo di acquisto) da parte del conduttore e che i canoni siano imputati in parte a prezzo e in parte a corrispettivo del godimento dispiega riflessi anche sotto il profilo tributario, in quanto occorre applicare ai canoni pagati in corrispettivo del godimento, la tassazione propria dei contratti di locazione e al corrispettivo dovuto per il trasferimento della proprietà, la tassazione propria dei contratti di trasferimento a titolo oneroso. Se dunque sia pattuito che i canoni si "trasformino" (in tutto o in parte) in acconti del prezzo, si dovrebbe procedere (per la parte dei canoni divenuta acconto):

- qualora si tratti di una locazione posta in essere da un concedente soggetto a Iva, a una variazione in diminuzione delle fatture emesse dal concedente per i canoni e a una conseguente nuova fatturazione per la compravendita;
- qualora si tratti di una locazione non imponibile a Iva, alla detrazione, dalla tassazione dovuta per il contratto di trasferimento, dell'imposta pagata per la locazione.

In entrambi i casi si può far luogo all'applicazione delle aliquote proprie dell'agevolazione "prima casa" ove ricorrano (con riferimento alla data in cui si verifica il trasferimento di proprietà) i presupposti applicativi di tale agevolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 166.630
Diffusione 11/2014: 93.201
Lettori II 2014: 550.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

il Giornale
Dir. Resp.: Alessandro Sallusti

04-FEB-2015
da pag. 10

Riforma fiscale, lite tra tecnici La norma del 3% è in alto mare

Padoan aspetta che gli esperti del ministero dell'Economia mettano a punto le regole sulle soglie per la punibilità dell'evasione. Ora a rischio anche la revisione del catasto

il caso

di **Fabrizio Ravoni**
Roma

Il 20 febbraio si avvicina. Ed al ministero dell'Economia i tecnici sono in surplace. Aspettano. Aspettano che altri tecnici, esterni all'amministrazione, elaborino i 5 decreti che devono dare attuazione alla delega fiscale. Ed il Consiglio dei ministri li attende per il 20 febbraio.

Tocca a loro mettere a punto la norma sulla franchigia del 3% del fatturato su chi ha eluso una parte delle tasse dovute. La misura che (impropriamente) è stata definita salva-Berlusconi. E che, in realtà, non avrebbe riguardato il Cav.

I tecnici esterni all'amministrazione finanziaria sono quelli della Commissione presieduta da Franco Gallo e coordinata da Vieri Ceriani: da una vita consigliere fiscale di vari ministri e, durante il governo Monti, assurto a sottosegretario. A costoro si affiancano gli esperti di Palazzo Chigi: una specie di Mef «ombra».

Per cultura personale e sensibilità accademica, Pier Carlo Padoan non è particolarmente interessato alle problematiche fiscali. Così, gira voce che abbia dato indicazioni di attendere i testi dei nuovi decreti per lunedì 16 febbraio: con sufficiente anticipo, insomma, rispetto alla data del 20 febbraio. In tal modo, conta di studiare le misure in modo che non si possano ripetere gli incidenti dell'altra volta, che portarono Renzi a ritirare il decreto appena approvato dal consiglio dei ministri.

Vista la sovrapposizione di «centri decisionali» (esperti esterni al Mef, esperti del Mef, tecnici di Palazzo Chigi, livello politico), l'orientamento del governo in materia di «abuso del diritto» fiscale è ancora da definire.

Una cosa è però certa (l'ha detta Renzi): «Il governo conta di distinguere chi fa errori in buona fede e chi vuole evadere di proposito». Per i primi dovrebbe essere sospeso il processo penale. Per gli altri, no.

Come raggiungere questo risultato, però, non è ancora bloccato da norme. L'intenzione sarebbe quella di introdurre un meccanismo che confermi una soglia percentuale della franchigia, sotto la quale il contribuente non viene dichiarato «evasore» (il 3%, per capirci). In più, per potenziare l'efficacia si starebbe pensando anche ad un livello economico in cifra fissa.

Esattamente come era stato prospettato all'indomani del ritiro del decreto.

Il 20 febbraio, poi, insieme a questi decreti che attueranno la delega fiscale, il governo potrebbe anche procedere al varo di un decreto che ha l'obbiettivo di sanare gli errori introdotti con la Legge di Stabilità per quanto riguarda i regimi minimi per l'Iva.

Con la manovra le partite Iva hanno visto aumentare e non diminuire il cuneo fiscale; in virtù di un aumento dei contributi previdenziali e della tassazione in generale. Il fenomeno ha colpito soprattutto le partite Iva che godono (godevano) di un regime agevolato per il basso giro d'affari annuo.

Da considerare che, prima del decreto Poletti, molti giovani venivano spinti dalle aziende ad aprire questo tipo di partite Iva per essere assunti.

Benché rientrassero nei parametri di reddito per ricevere gli «80 euro», non li hanno mai incassati perché inquadrati dalle aziende come lavoratori autonomi. E proprio a costoro, il governo Renzi ha aumentato le tasse con la Legge di Stabilità. Ora conta di correre ai ripari con un decreto che dovrebbe riparare i danni.

Sembra, infine, destinato a restare nel freezer la riforma del Catasto. Ha misure che non *dialogano* con i decreti della delega fiscale. In più, non ci sarebbe il tempo per l'esame della riforma da parte delle commissioni parlamentari competenti.

Tutto sommato, una buona notizia per i contribuenti.



Tiratura 10/2014: 166.630
Diffusione 11/2014: 93.201
Lettori II 2014: 550.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

il Giornale

Dir. Resp.: Alessandro Sallusti

04-FEB-2015

da pag. 10

COME FUNZIONA ALL'ESTERO

GERMANIA
L'evasione fiscale è un reato penale, anche se si evade un solo euro. Si rischia da uno a cinque anni di carcere e sanzioni amministrative

FRANCIA
La soglia dell'evasione è il 10% del reddito tassabile dichiarato ma fino a 153 euro. La detenzione va dai 5 ai 7 anni, le sanzioni fino a 2 milioni

GRAN BRETAGNA
La sanzione può arrivare al 100% della cifra evasa e la reclusione fino a 7 anni

SPAGNA
Il reato diventa penale sopra i 120 mila euro: si rischiano fino a 5 anni di cella e sanzioni fino al 600% dell'importo evaso

STATI UNITI
Il reato scatta sopra i 10mila dollari: previste sanzioni amministrative e la reclusione nei casi più gravi

L'EGO



GRANA DA RISOLVERE
Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan è in attesa che i tecnici risolvano la questione dell'abolizione parziale del reato di frode fiscale sotto soglia del 3% dell'imponibile

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 10

Partite Iva, in arrivo regole più soft

Le ipotesi: dal taglio della sostitutiva al 10% fino a requisiti di accesso più ampi

L'alternativa

Al vaglio anche la possibilità di lasciare in vita il vecchio regime dei minimi per il 2015

Frodi escluse dalla non punibilità

Renzi: «Berlusconi non c'entra con il 3% e non toccheremo la legge Serverino»

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Soglie di ricavi e compensi più alte per le partite Iva. Si lavora per modificare le attuali condizioni del regime forfettario che penalizzano in particolar modo i professionisti. Allo studio ci sono l'innalzamento delle soglie e - risorse permettendo - l'abbassamento dell'imposta sostitutiva dal 15% anche fino al 10 per cento.

L'intenzione di apportare modifiche era già stata annunciata dopo l'approvazione della legge di stabilità ed è stata ribadita lunedì dal premier Matteo Renzi. In questo scenario, l'iniziativa parlamentare sembra, comunque, destinata a giocare un ruolo di primo piano. Sul tavolo resta, infatti, anche l'ipotesi di un intervento «tampone» preannunciato nei giorni scorso dal sottosegretario al ministero dell'Economia, Enrico Zanetti, e già tradotto in un emendamento di Scelta civica (primo firmatario Giulio Sottanelli). L'obiettivo è quello di consentire a chi apre una partita Iva nel 2015 l'opzione per la tassazione con fisco ultraridotto (quella del regime con l'imposta sostitutiva al 5%) ma anche con soglia di ricavi o compensi a 30mila euro uguale per tutti. Il costo dell'operazione è stimato in 15 milioni di euro nel 2015 e di 30 milioni di euro dal 2016, su cui l'emendamento conta di trovare le coperture attraverso una riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» (istituito dal Dl 282/2004).

Un prolungamento o, se si preferisce, un ritorno in vita del vecchio regime che sarebbe funzionale a guadagnare il tempo necessario per una revisione del forfettario da perseguire nei provvedimenti attuativi della delega fiscale attesi all'esame del Consiglio dei ministri del 20 febbraio, che dovrà anche sciogliere i nodi della soglia di non punibilità del 3% e del raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari (si veda l'articolo a lato).

L'ipotesi su cui si sta ragionando è quella di alzare le soglie dei ricavi o compensi in tutti quei casi in cui risultano particolarmente penalizzanti. Un punto di partenza potrebbe essere rappresentato dalla risoluzione presentata dal Pd (primi firmatari Marco Causi e Giovanni Sanga) in commissione Finanze alla Camera con l'obiettivo di elevare la soglia per tutte le categorie che attualmente si trovano al di sotto dei 30mila euro. Una modifica che andrebbe incontro soprattutto a freelance, professionisti, agenti di commercio e autonomi dell'edilizia che si sono visti dimezzare la soglia per l'accesso e la permanenza rispetto al precedente regime.

Lo sconto sul prelievo

Non è tutto. Perché la novità più importante potrebbe riguardare l'abbattimento dell'imposta sostitutiva (così definita perché sostituisce Irpef e addizionali, Iva e Irap) dal 15% anche fino al 10 per cento. La strada per arrivare a questo sconto di prelievo passa, però, per un dietrofront sull'agevolazione contributiva concessa a commercianti e artigiani che entrano nel forfettario. In pratica, in base alle regole attuali, questi ultimi possono optare di non versare più i contributi minimi ma di calcolarli su quanto effettivamente «guadagnato» nel corso dell'anno.

Esiste anche una possibile terza via (che aspetta comunque l'avallo del Governo) per evitare la vigenza dei due regimi contemporaneamente (i minimi al 5% e il nuovo forfait): introdurre le modifiche alle soglie di accesso e all'aliquota d'imposta direttamente nella conversione del decreto Investement compact (l'emendamento sarebbe inammissibile per il milleproroghe in assenza di un differimento di termini) e non intervenire più nel decreto legislativo del 20 febbraio con cui si vorrebbero rivedere le regole anche per chi è in contabilità semplificata.

I contributi

C'è poi il fronte dell'aumento dal 27% al 30% (a cui va aggiunto lo 0,72% di quota maternità) dei contributi previdenziali di professionisti e freelance iscritti alla gestione separata Inps. Un rincaro che prevede una progressione a salire anche nei prossimi anni fino ad arrivare al 33% nel 2018.

Anche su questo punto le associazioni di professionisti hanno dato vita a un tam tam soprattutto via web e Twitter per sensibilizzare parlamentari e Governo a un congelamento dell'aumento. Ecco perché sono stati già presentati emendamenti al milleproroghe da parte di diverse forze politiche per mantenere l'aliquota ferma al 27% per quest'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015

da pag. 10

In discussione

Gli attuali limiti di ricavi/compensi e di redditività nel nuovo regime forfettario fissati dalla legge di stabilità e su cui si lavora alle modifiche. **Valori in euro**

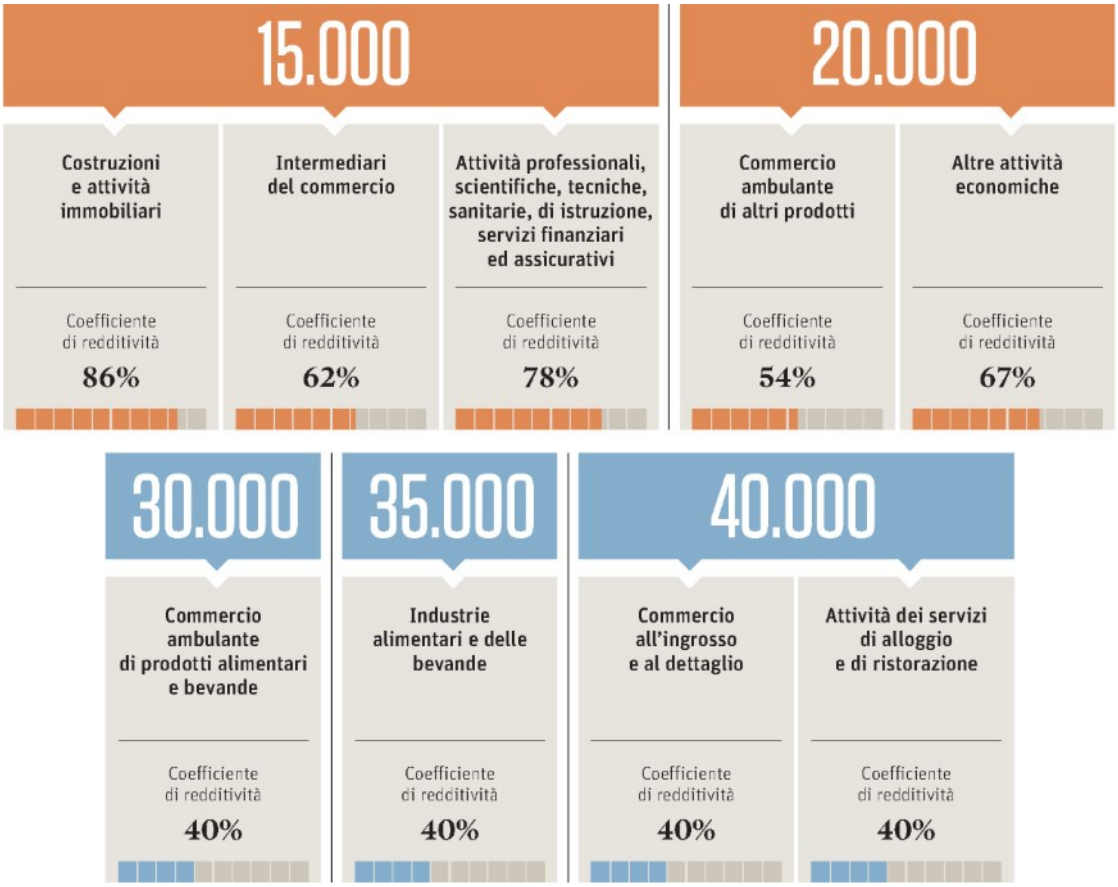

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 10

Reati tributari. Il decreto sulla certezza del diritto

Ancora in bilico i termini raddoppiati per gli accertamenti

ROMA

Decreto fiscale alla prova dei tempi dell'accertamento. Oltre al nodo della franchigia del 3% sotto la quale non sarebbe dovuta scattare la punibilità per i reati tributari, l'altro scoglio da superare del decreto sulla certezza del diritto è legato al cosiddetto raddoppio dei termini per l'accertamento.

La norma contenuta nel decreto della vigilia di Natale ritirato da Renzi e che sarà ripresentato dal Governo il 20 febbraio prossimo, secondo le osservazioni formulate dalla stessa agenzia delle Entrate va ben oltre la delega concessa al Governo. Secondo quest'ultima, infatti, il raddoppio dei termini potrà scattare se l'invio della denuncia avviene entro lo scadere del «termine ordinario di decadenza». Comunque sia verrebbero fatti salvi «gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti» attuativi della delega. Questo principio, però, nella formulazione apparsa con il decreto del 24 dicembre è stato modificato prevedendo che sarebbero fatti salvi gli effetti degli «atti di controllo che si sono resi definitivi» alla data di entrata in vigore della riforma. In questo modo tutti gli accertamenti definiti sarebbero fatti salvi. In tutti gli altri casi in cui gli atti sono già notificati o per i quali sono ancora aperti i termini per l'adesione alle pretese del fisco o con contenzioso ancora in atto verrebbero spazzati via dalla norma se la denuncia è arrivata oltre i termini. E qui l'agenzia delle Entrate ipotizza una perdita di gettito stimabile complessivamente anche fino a 16 miliardi di euro.

Non solo. L'amministrazione finanziaria si sta battendo da mesi sulla possibilità di definire un periodo transitorio sullo stop al raddoppio dei termini per non perdere la possibilità di concludere gli accertamenti in corso, anche grazie al raddoppio dei termini almeno per gli ultimi due anni.

Intanto sulla cosiddetta «norma salva-Berlusconi» va registrata la nuova precisazione del premier Matteo Renzi a «Porta a Porta» che conferma come il penale tributario scatterebbe sempre e senza sconti per chi froda il fisco. Il principio è escludere dal penale le infrazioni marginali rispetto al totale del fatturato: «Berlusconi - ha precisato il premier - non c'entra niente». Per quanto riguarda la sanzione accessoria della Severino «noi abbiamo detto che la Severino non la tocchiamo». E ha aggiunto: «Il 3% non permette di non pagare, chi ha sbagliato paga di più. Se un artigiano ha sbagliato di 100 euro paga, ma non ha il penale».

Ciò conferma - come indicato ieri su queste pagine - che il Governo punterebbe a riscrivere la norma ipotizzando un mix tra soglie (anche in misura percentuale) e tetti oltre cui non ci sarebbero sconti in termini sanzionatori.

M.Mo.
G.Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Le vie della crescita
Partite Iva, in arrivo regole più soft

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 35

SCADENZA IL 10 FEBBRAIO

Imu dei terreni: per i pagamenti aliquota standard ad ampio raggio

Tosoni e Trovati ▸ pagina 35

Tributi. La risoluzione 2/2015 con i chiarimenti del dipartimento Finanze in vista della scadenza del 10 febbraio per i pagamenti

Imu agricola ad aliquota standard

Si applica il 7,6 per mille se il Comune non ha deciso parametri «specifici» per i terreni

IL CRITERIO
Negli enti «parzialmente montani» l'esenzione a comodati e affitti si applica solo se anche il proprietario è coltivatore diretto o Iap

Gianni Trovati
MILANO

I proprietari dei terreni chiamati a pagare la nuova **«Imu agricola»** entro martedì prossimo dovranno fare i calcoli in base all'**aliquota standard** del 7,6 per mille, tranne nei casi (rari) in cui i Comuni abbiano deciso «aliquote specifiche» su misura per i terreni. Nei Comuni «parzialmente montani», dove l'Imu evita i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, l'esenzione dipenderà solo dalle caratteristiche del proprietario: in altre parole, i terreni concessi in affitto o in comodato a **coltivatori diretti** e **Iap** saranno soggetti all'Imu se il proprietario non ha le stesse qualifiche.

Mentre si avvicina la scadenza del 10 febbraio, con la risoluzione 2/2014 diffusa ieri il dipartimento Finanze offre due chiarimenti importanti sulle nuove regole scritte nel Dl 4/2015, il decreto approvato in extremis dal Governo che oltre alla "proroga della proroga" ha cambiato i parametri per distinguere chi paga e chi evita questa problematica imposta.

In fatto di aliquote, l'analisi del ministero dell'Economia rimanda al comma 692 dell'ultima legge di stabilità (legge 190/2015), dove si legge che l'imposta è calcolata in base alle aliquote standard (7,6 per mille) tranne quando i Comuni abbiano «approvato per i detti terreni specifiche aliquote». La regola è chiara (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 gennaio), ma sulla «specifica aliquota» si è comunque accesa una battaglia interpretativa che il ministero risolve con le istruzioni di ieri. L'aliquota è «specifica» solo se deliberata ad hoc per i terreni, altrimenti il riferimento è al parametro standard del 7,6 per mille. Le aliquote, generalmente più alte, scelte dai Comuni per la categoria «altri immobili», non sono «specifiche», e quindi non si applicano ai terreni. La questione riguarda la maggioranza dei 4mila Comuni in cui si paga l'Imu agricola: le delibere, in genere, prevedono infatti una serie di aliquote su misura (per esempio per le case concesse in comodato, quelle in affitto a canone concordato o libero, e così via) e poi assegnano l'aliquota «ordinaria», spesso al 10,6 per mille o comunque vicina a questo limite, agli «altri immobili». In questa categoria rientrerebbero anche i terreni, ricaduti in ambito Imu dopo il cambio delle regole, ma per attenuare un po' il colpo la legge chiede appunto che l'aliquota sia «specifica».

Nell'ampia maggioranza dei casi, quindi, si pagherà applicando il 7,6 per mille, perché un'aliquota «specifica» per i terreni è possibile solo nei Comuni in cui una parte dei terreni già pagavano l'Imu prima della "riforma". Si tratta dei Comuni «parzialmente delimitati», quelli cioè nei quali una parte del territorio era considerato montano, quindi esente, e un'altra parte era ritenuta invece imponibile.

Nel nuovo sistema si incontra una categoria simile, vale a dire quella dei 652 Comuni «parzialmente montani» (nel bailamme dei parametri, i vecchi «parzialmente delimitati» e i nuovi «parzialmente montani» non coincidono). A loro si rivolge il secondo chiarimento contenuto nella risoluzione di ieri. Nei «parzialmente montani», la nuova Imu esenta i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, e nel Dl 4/2015 (articolo 1, comma 2) si spiega che l'esenzione si applica «anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto» a coltivatori e Iap. Se il proprietario non ha questa qualifica, spiega però il dipartimento Finanze, l'esenzione non scatta, con una lettura restrittiva che sembra coerente con l'architettura dell'imposta (l'Imu è a carico dei proprietari, quindi le regole dipendono dalla loro condizione) ma rende praticamente inutile il comma su comodati e affitti.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

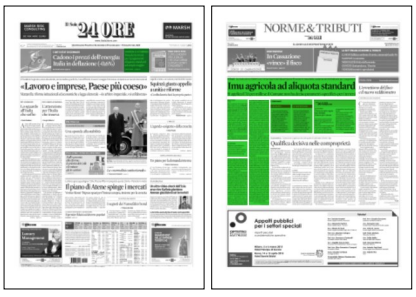

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 35

I chiarimenti

L'ALIQUOTA

L'Imu sui terreni che hanno perso l'esenzione in base alle nuove regole si paga in base all'aliquota standard del 7,6 per mille, a meno che il Comune abbia deliberato «aliquote specifiche» destinate esclusivamente a questi terreni. Questo è possibile in pratica solo nei Comuni in cui una parte dei terreni già pagavano l'Imu in base alle vecchie regole

IL PROPRIETARIO

Nei Comuni «parzialmente montani» sono esenti Imu i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. L'esenzione si applica anche in caso di concessione in affitto o comodato a questi soggetti ma, spiega la risoluzione, purché il proprietario sia coltivatore diretto o Iap. Se il proprietario non ha questa qualifica, l'Imu si paga

Il Sole 24 ORE.com

SU INTERNET

L'intreccio delle regole e gli obblighi Comune per Comune

Si avvicina la scadenza del 10 febbraio per i pagamenti dell'«Imu agricola» in base ai nuovi parametri:
- Nei Comuni «non montani» tutti i terreni sono soggetti all'Imu
- Nei Comuni «parzialmente montani» sono esenti i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- Nei Comuni «montani» tutti i terreni restano esenti
- Una clausola di salvaguardia mantiene l'esenzione 2014 sui terreni che non avrebbero pagato l'Imu in base al vecchio criterio altimetrico poi bocciato.

Sul sito del Sole 24 Ore è possibile consultare la situazione Comune per Comune per capire chi è obbligato a pagare e chi no

www.ilsole24ore.com

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 35

Il parametro. L'esenzione si applica solo sulle quote di coltivatori diretti e Iap

Qualifica decisiva nelle comproprietà

IL CASO
Il beneficio può essere fruito dalle famiglie di agricoltori in cui i beni sono spesso di proprietà di soggetti diversi da chi li conduce

Gian Paolo Tosoni

Per i terreni affittati nei territori parzialmente montani, l'esenzione da **Imu** si applica anche a quelli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) concessi in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica. Lo conferma la risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015.

In vista della scadenza del 10 febbraio 2015, in ordine al saldo Imu per l'anno 2014, i proprietari dei terreni devono consultare il sito internet dell'Istat. Risultano esenti dall'imposta:

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (lettera «T»);
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap, disicplinati all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (lettera «P»).

Di conseguenza per i terreni agricoli che ricadono nei Comuni non montani (lettere «NM») l'Imu è dovuta da chiunque.

Per il calcolo dell'imposta valgono le regole ordinarie; il ministero delle Finanze, con la risoluzione di ieri ha confermato l'applicazione dell'aliquota dello 7,6 per mille, a meno che i Comuni non abbiano previsto aliquote specifiche per i terreni agricoli.

L'articolo 1, comma 2 del Dl 4/2015 stabilisce, inoltre, che per i terreni agricoli situati nei Comuni parzialmente montani, l'Imu non è dovuta nel caso di concessione degli stessi in comodato o affitto a coltivatori diretti o a Iap iscritti nella previdenza agricola; la norma fa riferimento alla precedente lettera b) la quale considera i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli in possesso delle relative qualifiche. La norma ripete la disposizione già contenuta nel Dm del 28 novembre 2014 con l'aggiunta anche delle parole «posseduti e condotti».

Il ministero ha confermato questo principio con la risoluzione in esame. A nostro parere il beneficio viene usufruito nell'ambito delle famiglie di coltivatori diretti nelle quali talvolta i terreni sono di proprietà di persone in possesso delle qualifiche, ma la conduzione (partita Iva) è intestata ad altre; oppure nel caso, molto frequente, in cui i proprietari conducono il fondo agricolo in società semplice. Nella fattispecie, il proprietario coltivatore diretto non paga l'Imu anche se la conduzione è intestata ad altro soggetto.

Quindi, non si condivide l'affermazione contenuta nella risoluzione 2/2015 laddove viene precisato che un coltivatore diretto o uno Iap che affitta i terreni ad altri soggetti aventi la medesima qualifica debba a sua volta avere i terreni in conduzione per mantenere la propria qualifica. Infatti, un coltivatore diretto può essere tale anche se coadiuvante in una impresa appartenente a un altro coltivatore diretto.

Per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, l'esenzione è riservata ai contribuenti in possesso delle qualifiche professionali di coltivatore diretto o Iap. Nell'ipotesi in cui il terreno sia in comproprietà di più persone, fra cui alcune in possesso delle qualifiche professionali e altre no, l'imposta municipale risulta dovuta solo dai comproprietari sprovvisti della qualifica, in base alla loro percentuale di possesso. In una situazione analoga, con riferimento alle aree edificabili che hanno un trattamento diverso a seconda che il proprietario abbia le qualifiche agricole (la base imponibile Imu si determina con la rendita catastale e non con il valore di mercato), l'agenzia del Territorio con la circolare n. 3/2012 ha ribadito che se il terreno edificabile in comproprietà con un coltivatore diretto o Iap e coltivato da questi ultimi, viene tassato su base catastale per tutti i comproprietari. Tuttavia appare eccessivo estendere questa regola anche ai terreni parzialmente montani che condurrebbe alla esenzione totale qualora un comproprietario avesse le qualifiche professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


NORME&TRIBUTI
Imu agricola ad aliquota standard

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 38

Telefisco 2015. Società di persone e operazioni straordinarie

La data di presentazione non sposta il pagamento Irap

Prima e dopo

ADEMPIMENTO	PRIMA DEL DLGS SEMPLIFICAZIONI	DOPO IL DLGS SEMPLIFICAZIONI
Presentazione della dichiarazione *(articolo 5, comma 1 del Dpr 322/98)*	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto dell'operazione straordinaria	
Versamento delle imposte *(articolo 17, comma 1 del Dpr 435/2001)*	Entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione	Entro il 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione



Gian Paolo Ranocchi

Irrilevante il mese in cui la società presenta effettivamente la dichiarazione, se anteriore a quello di legge, al fine di individuare il termine di versamento dell'Irap per le società di persone interessate da operazioni straordinarie. È questo il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2015, il convegno annuale del Sole 24 Ore che si è svolto il 29 gennaio scorso.

La premessa

Con il varo del decreto semplificazioni (Dlgs 75/2014) sono cambiate le regole che governano i termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone in presenza di operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione (articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/98). Prima delle modifiche, le imposte dovute per la frazione di periodo d'imposta ante operazione straordinaria andavano versate entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione fiscale. Considerando che il modello va trasmesso telematicamente entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di decorrenza dell'operazione straordinaria (termine, questo, rimasto invariato), ne risultava che la data di scadenza del versamento dell'Irap era molto influenzato dalla data in cui era effettuata l'operazione straordinaria. In pratica, se l'operazione era realizzata nel corso dei primi tre mesi dell'anno, il termine di versamento scadeva il 16 giugno dello stesso anno; se, invece, l'operazione era eseguita da aprile in poi, il versamento scadeva fisiologicamente il 16 giugno dell'anno successivo.

La modifica

Con la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 17 del Dpr 435/2001, si dispone ora che le società di persone, in presenza di operazioni straordinarie, devono effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine legale per la presentazione della dichiarazione. Quindi, la scadenza per il pagamento dell'Irap viene fissata al 16 del decimo mese successivo a quello in cui ha effetto l'operazione straordinaria. Ma come comportarsi nei casi in cui la società anticipi, essendo una sua facoltà, la presentazione della dichiarazione?

La risposta delle Entrate

Nell'ambito di Telefisco 2015, l'agenzia delle Entrate ha confermato che, essendo i versamenti correlati alla «scadenza del termine di presentazione della dichiarazione», risulta ininfluente quando la società provvede effettivamente alla presentazione del modello. Quindi, ad esempio, per una trasformazione di una Snc in Srl avvenuta nel corso del mese di gennaio, laddove la società trasformata presentasse la dichiarazione per la frazione di periodo ante decorrenza della trasformazione progressiva entro il mese di agosto (anticipando quindi alla fine del settimo mese successivo all'operazione), il termine di versamento resterebbe fissato al 16 novembre (16 del mese successivo alla scadenza legale per la presentazione che è fissata alla fine del nono mese successivo a quello di effetto dell'operazione straordinaria).

Ricordiamo che per le Entrate la modifica si applica alle operazioni poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (circolare 31/E/2014). Quindi per le operazioni straordinarie di società di persone poste in essere prima del 13 dicembre 2014, i termini di versamento vanno individuato applicando le regole in vigore prima del varo del Dlgs 175/2014.

Le modifiche non trovano comunque applicazione in presenza di particolari situazioni che sono piuttosto frequenti nella pratica per le società di persone, in quanto in questi casi i termini dichiarativi restano quelli ordinari. Ci riferiamo allo scioglimento delle società di persone per effetto della cancellazione immediata o per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ex articolo 2272 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015

da pag. 38

In Gazzetta

Pubblicato il decreto sullo split payment

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.27 di ieri, 3 febbraio, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 concernente le modalità e i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. Con la pubblicazione arrivano al traguardo le regole sullo **split payment**.

E proprio ieri il consiglio nazionale degli ingegneri è intervenuto in merito alla questione dell'esclusione o meno dei professionisti da questo meccanismo richiedendo «l'esclusione da questo nuovo procedimento dei liberi professionisti. Questi ultimi, pertanto, continueranno a ricevere dal committente l'Iva dovuta per le proprie prestazioni contestualmente al compenso, provvedendo poi direttamente al versamento nei tempi e secondo le modalità vigenti».

«Tuttavia - rileva Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale - nonostante le prescrizioni normative, il nostro Consiglio ha ricevuto, già nel mese di gennaio 2015, numerose segnalazioni di amministrazioni che intendono applicare lo split payment per la liquidazione dei compensi a ingegneri per lavori svolti. In alcuni casi, addirittura, le amministrazioni intendono applicare il meccanismo anche in modo retroattivo, ovvero per versamenti Iva riguardanti attività 2014».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 38

Adempimenti. Si parte dal 20 febbraio ma fino al 31 marzo sarà ancora utilizzabile l'F23

Il bollo virtuale si pagherà con l'F24

Valentino Tamburro

Dal prossimo 1° aprile i soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'assolvimento dell'**imposta di bollo in modo virtuale** dovranno effettuare il versamento con il **modello F24**. Nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2015 e il 31 marzo 2015, l'imposta potrà essere invece versata sia attraverso il modello F23 che tramite il modello F24. È quanto stabilito dal provvedimento delle Entrate (2015/14261) emanato ieri.

Per garantire una graduale transizione dall'attuale modalità di pagamento dell'imposta di bollo virtuale (modello F23) alla nuova (modello F24) è stato previsto un periodo transitorio nell'ambito del quale potranno essere utilizzate entrambe le modalità di pagamento.

Inoltre la risoluzione 12/E/2015 (diffusa sempre ieri) ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta tramite il modello F24. Il versamento di ciascuna delle sei rate bimestrali relative al tributo in oggetto dovrà avvenire utilizzando il codice 2505, specificando nel campo dedicato ai pagamenti rateali il numero della rata oggetto di pagamento e il numero di rate complessive previste, così come già avviene per il versamento rateale di altri tributi (ad esempio il versamento della quinta rata bimestrale dovrà essere valorizzato con «0506»). Il versamento dell'acconto dovuto da Poste, banche, imprese di assicurazioni ed altri intermediari finanziari dovrà avvenire utilizzando il codice tributo 2506. Il codice tributo 2507 dovrà essere utilizzato nel caso di pagamento di sanzioni connesse all'imposta ed il codice tributo 2508 dovrà essere utilizzato per il versamento degli interessi. Come chiarito nella risoluzione, i predetti codici tributo potranno essere esclusivamente utilizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Ciò significa che eventuali eccedenze di versamento relative a tale imposta non potranno essere oggetto di compensazione con altri tributi. Dall'altro lato, invece, a partire dal 20 febbraio 2015 sarà possibile compensare il debito relativo all'imposta di bollo virtuale con i crediti derivanti da altri tributi, rispettando i limiti quantitativi previsti dalla legge. I codici tributo devono essere utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello «F24 Enti pubblici». Infine, la risoluzione precisa che l'utilizzo del codice tributo 9400, denominato «Spese di notifica per atti impositivi», già utilizzabile nel caso di pagamenti effettuati tramite il modello F24, è esteso anche ai versamenti effettuati con il modello «F24 Enti pubblici». A tal fine valgono le medesime istruzioni di compilazione del modello F24 previste per i suddetti codici tributo relativi all'imposta di bollo virtuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 37



CONTENZIOSO

In Cassazione «vince» il fisco

Giovanni Parente ▸ pagina 37

Contenzioso. Oltre un'istanza su tre arrivata in cancelleria civile riguarda la materia tributaria - Dal contributo unificato 1,8 milioni

Il fisco vince di più in Cassazione

L'amministrazione finanziaria ribalta la decisione nel 63% dei ricorsi presentati

A CURA DI
Giovanni Parente

Il **fisco** vince di più in **Cassazione**. Il 63% dei **ricorsi** presentati dall'amministrazione finanziaria finisce con un **giudizio** di accoglimento. È quanto emerge dai dati sulle definizioni 2014 della quinta sezione e della sesta sottosezione tributaria della Suprema corte. Questo per quanto riguarda la capacità di ribaltare il giudizio dei gradi precedenti. Una forza che emerge anche da un'altra prospettiva. Se si guardano, infatti, i ricorsi presentati dal contribuente, quasi sei su dieci (ma considerando tutte le altre controparti, quindi per esempio anche gli enti territoriali) vengono rigettati o dichiarati inammissibili.

L'impressione che ne deriva, quindi, è di una maggiore attenzione alla tutela degli interessi erariali rispetto a quanto avviene nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove i collegi sono composti da giudici «provenienti» da altre magistrature, ma anche da professionisti. È anche vero, però, che ha sicuramente un peso e un'importanza il consolidarsi di orientamenti e il differimento temporale con cui temi e materie vengono affrontate in terzo grado rispetto ai primi due di merito.

Resta, però, il fatto che il contenzioso tributario in arrivo ogni anno in Cassazione è oltre un terzo di tutti i ricorsi depositati. Un dato che si riflette anche sull'arretrato che a fine del 2014 ha superato – stando ai dati della cancelleria civile – quota 41mila fascicoli con un balzo in avanti del 9% rispetto ai dodici mesi precedenti. Anche alla luce del dato complessivo sull'andamento dei ricorsi, fare ricorso in Cassazione può essere comunque un rischio «conveniente» se in un caso su due c'è la probabilità che poi venga accolto. Naturalmente, come anticipato, la convenienza è maggiore per l'amministrazione finanziaria (più del 90% sono contenziosi che riguardano Entrate, Equitalia o Mef) visto l'indice di successo. Al di là di questo, vanno attentamente ponderati due aspetti.

Il primo riguarda il rischio di incorrere in un'inammissibilità dell'istanza anche perché il ricorso in Cassazione richiede una preparazione specifica e competenze anche differenziate rispetto a quello di merito. Inammissibilità che ha riguardato il 10% dei ricorsi decisi lo scorso anno e presentati dal contribuente e addirittura il 15% di quelli presentati dai cosiddetti «altri enti», un'etichetta che contraddistingue, per esempio, Asl e università.

Il secondo aspetto riguarda i costi, soprattutto per il contribuente, che deve pagare il contributo unificato mentre l'amministrazione finanziaria lo prenota a debito perché verrà messo a carico della controparte (se risulterà soccombente). E gli introiti da contributo unificato non sembrano così poco rilevanti se si pensa che i ricorsi definiti dalla quinta sezione e dalla sesta sottosezione tributaria valgono quasi 1,9 milioni di euro.

Dietro le motivazioni di arrivare all'extrema ratio del ricorso in Cassazione ci potrebbero essere ragioni diverse. Non contribuisce sicuramente l'incertezza normativa che in ambito tributario sembra portata all'ennesima potenza da cambi di regole in corsa, retroattività delle disposizioni, esigenze di continue interpretazioni. Ma anche la crisi può aver giocato il suo ruolo nel senso che anche il contribuente potrebbe essere tentato di portare avanti il contenzioso per non dover pagare cifre che mettano a repentaglio la sua attività. Del resto, le statistiche sul valore della lite del contenzioso entrante dimostrano che si va molto più difficilmente in Cassazione per liti di poco valore (solo il 10% è fino a 5.200 euro) mentre in oltre la metà dei casi la controversia è da 52mila euro a salire, con addirittura un 11,5% del totale che supera i 520mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

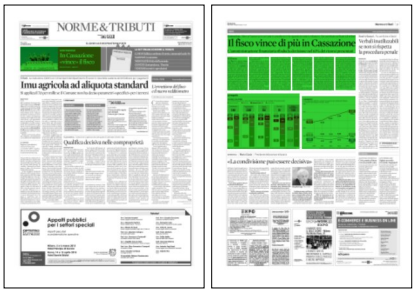

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 37

La fotografia

CHI VINCE E CHI PERDE

I ricorsi definiti nella sezione e nella sottosezione tributaria nel 2014 per tipologia di ricorrente ed esito

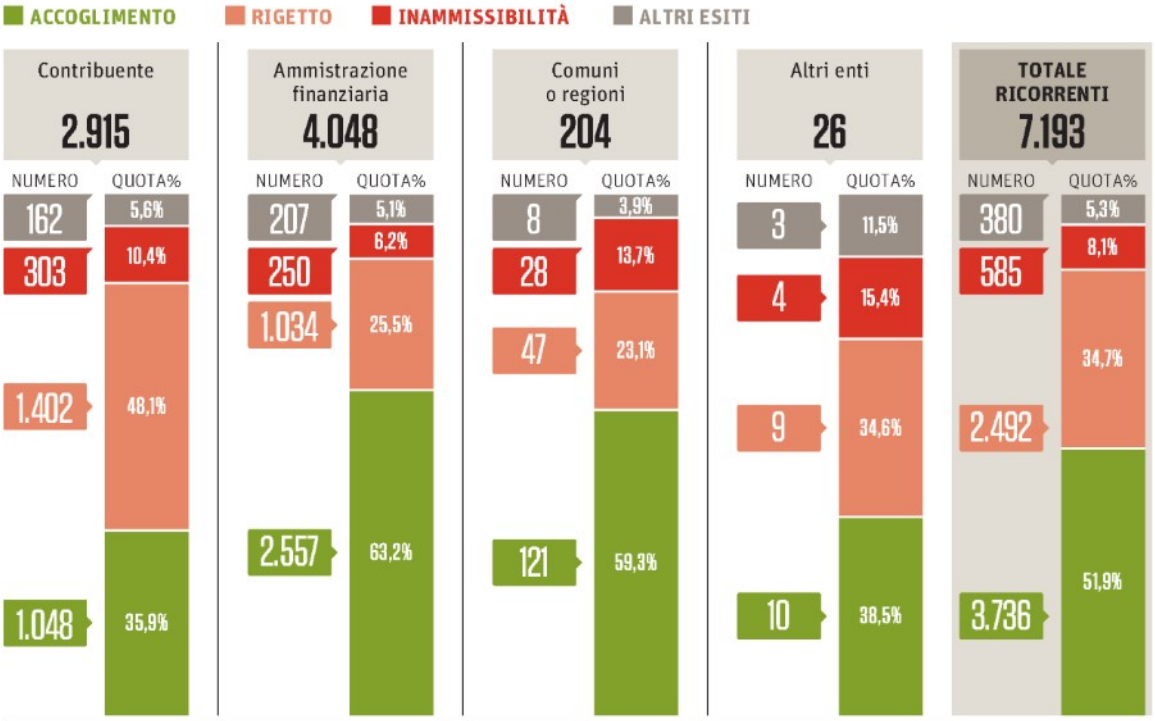

Note: *dati in base all'iscrizione presso la cancelleria centrale civile; le definizioni 2014 si riferiscono alla quinta e alla sesta sottosezione tributaria

L'ANDAMENTO*

I ricorsi depositati, definiti e pendenti in Cassazione per competenza tributaria e la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013

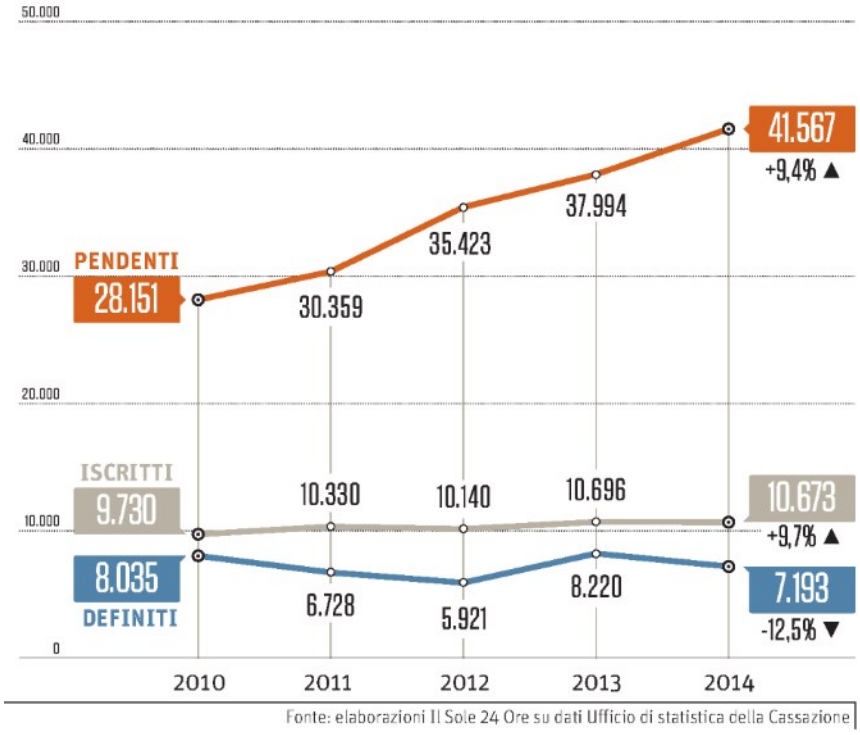

Fonte: elaborazioni Il Sole 24 Ore su dati Ufficio di statistica della Cassazione

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE FOCUS

04-FEB-2015
da pag. 2

Split payment. Penalizzati gli enti che applicano il forfait

Il versamento Iva sulle spalle dei committenti

CI GUADAGNA SOLO IL FISCO
Il vantaggio è per l'Erario che incassa subito l'intero importo dell'imposta mentre gli enti non possono iscrivere il valore» non versato

Per i soggetti a cui si applica la legge 398, inclusi i consorzi, una novità rilevante del 2015 è quella conseguente all'applicazione pratica delle disposizioni sul cosiddetto split payment, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo articolo 17-ter nel corpus del decreto Iva (Dpr 633/1972). Che ha trovato, con il decreto del 30 gennaio del Mef, una ulteriore specifica in cui si chiarisce che la fattura emessa verso la Pa deve riportare la dicitura «scissione dei pagamenti».

Il punto nodale è che per le operazioni assoggettate allo split payment l'obbligo di effettuare i versamenti dell'Iva è trasferito sugli enti committenti che trattengono l'importo dell'imposta in occasione del pagamento della fattura (e la versano direttamente all'Erario secondo modalità che dovranno essere stabilite).

Come visto, però, per i soggetti in 398 l'imposta da versare è determinata in maniera forfettaria. Il "vantaggio" riconosciuto al regime della legge 398/1991 è quindi quello di poter trattenere una quota dell'Iva incassata sulle fatture emesse. In contabilità, questo importo determina una sopravvenienza attiva che non concorre a determinare il volume dei ricavi massimo (250.000 euro all'anno) consentito ai soggetti che applicano questa disciplina. Non è però infrequente che questi soggetti effettuino prestazioni a favore delle amministrazioni che sono assoggettate al nuovo meccanismo (si pensi, ad esempio, ad un'associazione sportiva dilettantistica che ha stipulato con il Comune una convenzione per la gestione dell'impianto).

È chiaro però che un meccanismo, quale quello dello split payment, che non prevede la liquidazione dell'imposta indicata in fattura al soggetto cedente o prestatore (in quanto versata in maniera autonoma e particolare) non solo reca un danno finanziario per coloro che applicano il regime forfettario della legge 398/1991 ma determina anche un indebito arricchimento per l'Erario. Per ogni operazione, infatti, il fisco incassa l'intero importo dell'imposta quando invece, applicando la legge, avrebbe diritto a incassarne solo la metà. E questo determina poi una perdita per le associazioni che non potranno più iscrivere nei propri bilanci la voce di entrata relativa alla parte di imposta sul valore aggiunto non versata. La questione presenta quindi evidenti profili di legittimità che dovranno al più presto essere chiariti, magari prevedendo un correttivo che consenta ai soggetti in 398 di non subire alcuna decurtazione.

Una soluzione pratica per aggirare il problema potrebbe essere quella di non emettere la fattura; i soggetti in 398 sono infatti esonerati dall'obbligo di fatturazione (eccetto per quanto riguarda le sponsorizzazioni che vanno sempre fatturate). Se l'amministrazione committente lo consente, questa modalità potrebbe essere l'unica per poter continuare a liquidare e versare l'imposta in maniera tradizionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Le associazioni/1
Sponsorizzazioni e pubblicità, la detrazione è sempre al 50%
Il versamento Iva sulle spalle dei committenti

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE FOCUS

04-FEB-2015
da pag. 7

Fisco più pesante per fondazioni e trust

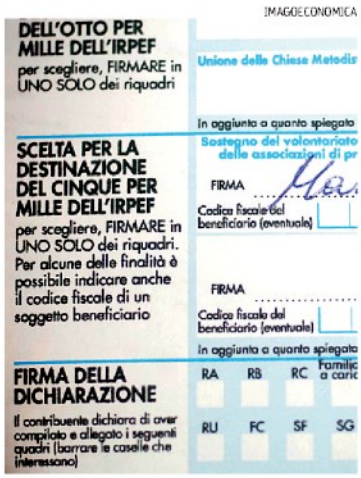

Il calcolo

Il prelievo fiscale in base alle nuove regole previste dalla legge di stabilità (in euro)

	Persona fisica	Ente non commerciale
Reddito imponibile società	1000	1000
Ires società	27,5	27,5
Dividendo distribuito	725	725
Dividendo imponibile	725x49,72% = 360,47	725x77,44% = 561,44
Irpef/Ires dovuta	360,47x43% = 155	561,44x27,5% = 154,40

La quota imponibile del dividendo percepito sale dal 5 al 77,74%

PAGINA A CURA DI
Alessandro Bernardini
Luca Miele

Tassazione più onerosa per i dividendi percepiti dagli enti non commerciali. La legge di stabilità per il 2015 attua un duplice intervento, con effetti retroattivi, in materia di tassazione degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni societarie detenute da enti non commerciali. Da un lato, la quota imponibile di dividendo percepito sale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal 5 al 77,74 per cento, dall'altro, è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'Ires dovuta dall'ente, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione delle nuove disposizioni.

Le vecchie regole

Per comprendere gli effetti della misura, si ricorda che la materia è stata finora regolata dall'articolo 4, comma 1, lettera q), del Dlgs 344 del 2003, in base al quale i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, anche nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'ente nella misura del 95 per cento. Tale disposizione ha consentito fino ad oggi l'assimilazione della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, conseguiti sia nell'ambito d'attività d'impresa sia in qualità di redditi di capitale, a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 89 del Tuir, per le società di capitali.

Le finalità

Dalla relazione illustrativa alla legge di stabilità per il 2015 si evince il cambio di rotta operato dal legislatore: la ratio della misura è quella di equiparare, per motivi di coerenza, il regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quelli percepiti dalle persone fisiche. Detti enti, infatti, pur essendo compresi tra i soggetti passivi Ires (ex articolo 73 del Tuir), determinano la loro base imponibile secondo le medesime regole previste per i soggetti Irpef, ai sensi dell'articolo 143 del Tuir. Concorrono, infatti, alla formazione della base imponibile di tali enti i redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi.

Un esempio

Con la modifica introdotta, la quota esclusa dal reddito tassabile passa dal 95 al 22,26 per cento degli utili percepiti. Prendendo un utile d'impresa di 1000, che al netto dell'Ires consentirebbe la distribuzione di utile per 725, l'applicazione di un'aliquota Ires del 27,5 per cento alla quota imponibile pari a 561,44 (cioè al 77,44% di 725), genera un'imposta di 154,40. In linea con la ratio della norma è possibile verificare come tale valore corrisponda esattamente all'imposta che grava su una persona fisica non imprenditore titolare di una partecipazione qualificata che tassa il reddito con aliquota marginale del 43 per cento (si veda la tabella in alto).

Le due forme di tassazione sono quindi pressoché identiche.

Il credito d'imposta

La misura adottata dalla legge di stabilità 2015, in deroga all'articolo 3 dello statuto del contribuente si applica sugli utili "messi in distribuzione" a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, al fine di limitare l'impatto degli effetti fiscali della nuova misura, il legislatore ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta commisurato all'aggravio fiscale subito, per il solo l'anno 2014, dall'ente non commerciale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014 (Unico 2016) e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale in F24. Il recupero del credito deve avvenire obbligatoriamente entro tre anni, nella misura del 33 per cento del suo ammontare dal 1° gennaio 2016, nella stessa misura del 33 per cento dal 1° gennaio 2017 e per la rimanenza dal 1° gennaio 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tiratura 10/2014: 89.391
Diffusione 11/2014: 51.179
Lettori II 2014: 437.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

il Fatto Quotidiano
Dir. Resp.: Marco Travaglio

04-FEB-2015
da pag. 11

La formazione professionale: milioni pubblici gestiti in segreto

Cannavò pag. 11 - 14

L'OSCURO MONDO DEI FONDI PROFESSIONALI (E POLETTI DORME)

PATTO IMPRESE-SINDACATI Centinaia di milioni l'anno vengono prelevati dalle retribuzioni dei lavoratori per finalità formative. Ma nessuno sa come vengono gestiti

IL FLIRT DELLE PARTI SOCIALI

Nei loro consigli d'amministrazione siedono rappresentanti delle aziende e di tutte le sigle sindacali. Dall'ammontare delle risorse gestito dall'Inps il governo ha prelevato finora quasi mezzo miliardo per la cassa integrazione

di **Salvatore Cannavò**

La formazione professionale è decisiva. Ma come funziona è un rebus inestricabile, fatto di norme che si sovrappongono, di flussi di denaro che, di fatto, non controlla nessuno, di accordi e complicità tra sindacati e associazioni imprenditoriali. Il controllo su tutta la materia è per lo meno fragile con un ministero, quello del Lavoro, che al di là del responsabile di turno, finora non ha brillato. Quando si parla di formazione professionale può succedere, infatti, che finisca agli arresti un deputato della Repubblica come Francantonio Genovese, coinvolto nell'inchiesta sulle erogazioni pubbliche ai progetti formativi tenuti da numerosi centri di formazione professionale che erano di fatto riconducibili a lui e alla sua famiglia. Materia delicata, scottante, piena di soldi.

Nel caso della formazione interprofessionale, gestita dagli appositi Fondi - sono 21 e vengono mappati dall'Isfol - si tratta di circa 800 milioni di euro l'anno provenienti dalle imprese che li versano all'Inps in ragione dello 0,30% per ogni dipendente. L'Istituto previdenziale, a sua volta, li gira ai Fondi che li gestiscono in forma del tutto privata erogandoli ad Enti formativi di loro stretta competenza. Nonostante il prelievo "pubblico" - così almeno stabilì una sentenza del Consiglio di Stato - i Fondi hanno natura giuridica privata come stabilito dal Tar lo scorso dicembre. Questo li mette al riparo da diversi obblighi.

EPPURE I BILANCI SONO FONDAMENTALI. Secondo il monitoraggio effettuato nel 2012 dal Ministero del Lavoro, dal gennaio 2004 all'agosto 2011 il flusso di trasferimenti operato dall'Inps ai Fondi è stato di 3,59 miliardi di euro. A ottobre-novembre 2012 erano oltre 765 mila le adesioni da parte delle aziende e oltre 8 milioni i lavoratori dipendenti interessati. La torta è ammi-





data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 89.391
Diffusione 11/2014: 51.179
Lettori II 2014: 437.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

il Fatto Quotidiano
Dir. Resp.: Marco Travaglio

04-FEB-2015
da pag. 11

nistrata da un patto tra imprese e sindacati. Il Fondo più importante, ad esempio, Fondimpresa, che incamera una quota rilevante dei fondi complessivi - 266 milioni nel solo 2011 - nasce dall'accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Il suo presidente è Giorgio Fossa, già presidente di Confindustria e nel Cda hanno un posto Cgil, Cisl e Uil. Anche il Fondo Banche e Assicurazioni è frutto dell'intesa tra l'Abi, l'associazione delle banche, quella delle assicurazioni, Ania e i tre sindacati. Ma ci sono i Fondi che fanno riferimento alla Lega Coop, a Confesercenti, Confcomercio, Federmanager e alle altre sigle sindacali italiane.

Difficile mettere le mani sui bilanci. Walter Rizzetto, deputato M5S - uscito la scorsa settimana dal gruppo dei pentastellati in polemica con Beppe Grillo - oltre a presentare una interrogazione parlamentare, ha fatto un'esplicita richiesta in tal senso all'Ufficio studi della Camera dei deputati. Nemmeno questo è riuscito a mettere le mani sulla contabilità dei Fondi tranne nel caso del bilancio di FonCoop, l'importante Fondo del mondo cooperativo. Le cifre si riferiscono al 2012, anno in cui gli stanziamenti di provenienza dall'Inps sono stati pari a 28 milioni. Di questi, poco più di 23 sono stati stanziati per i "piani formativi" mentre 825mila euro se ne sono andati per "spese propedeutiche" di cui oltre 200mila euro per promozione e pubblicità varie. Oltre 1 milione, invece, per spese gestionali tra cui 120mila euro di compensi al direttore, circa 500mila euro di stipendi e 70mila euro per "compensi al Cda". L'incidenza delle spese di manutenzione (6,7%) supera, seppur di poco, i limiti previsti dal decreto ministeriale che ha stabilito un'incidenza dell'8% per Fondi fino a 250mila aderenti, del 6% per Fondi con aderenti compresi tra 250mila e un milione (Fon.Coop è tra questi) e del 4% per quei Fondi con più di un milione di aderenti.

IL PROBLEMA DELL'OPACITÀ dei bilanci è ancora più rilevante una volta che si passa al piano inferiore. I Fondi, infatti, non costruiscono direttamente l'offerta formativa. Questa, come ricorda anche il monitoraggio ministeriale, vive con due approcci: "Per alcuni Fondi la scelta viene lasciata al mercato purché erogata da parte di organismi accreditati". In altri casi l'ente formativo risponde a un avviso "presentando la propria offerta che una volta validata dal Fondo viene inserita in un catalogo accessibile alle imprese aderenti". Gli enti formativi devono essere accreditati presso le Regioni e presso il Fondo interprofessionale. Ma questo, visti i casi di cronaca richiamati all'inizio, non è indice di garanzia. In realtà, per esperienza diretta di molti operatori, siamo in presenza di una zona poco controllata, in cui contano le relazioni dirette e personali. La dottoressa Patriza Del Prete, responsabile dell'ente Consophia, che lavora in prevalenza con Fon.Ar.Com ha inviato lettera di denuncia e di segnalazione della situazione a tutti gli enti possibili, dal Ministero all'Inps: "Il problema che cerco di sollevare - dice al *Fatto* - è che noi siamo schiavi dei Fondi. Non abbiamo un contratto tutelato, siamo completamente ricattabili e non abbiamo mai chiarezza su chi siano realmente i nostri competitor". Del Prete solleva anche un altro problema. Le imprese non hanno diretto accesso alla consultazione dei dati finanziari. "Tramite l'accesso informatico all'Inps si possono consultare migliaia di dati ma non quelli della gestione del bilancio per i Fondi interprofessionale, il *Fondi Reports*". Il quale, come confermato da una lettera inviatele dal Ministero del lavoro, è di esclusiva pertinenza dei Fondi. Cosa succeda a quelle risorse, dunque, è poco comprensibile soprattutto alla luce di alcune decisioni governative. Il Fondo amministrato dall'Inps, infatti, è stato già "saccheggiato" dal governo Letta, prima, e dal governo Renzi, poi, per finanziare la Cassa integrazione in deroga. Nel 2013 sono stati prelevati 246 milioni che si sono ridotti a 92 nel 2014. Con la legge di Stabilità 2015, inoltre, è stato previsto un ulteriore prelievo di 20 milioni per l'anno in corso e di 120 per il 2016. Nemmeno si trattasse di un Bancomat.

Tiratura 10/2014: 421.653
Diffusione 11/2014: 354.272
Lettori II 2014: 2.524.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

la Repubblica
Dir. Resp.: Ezio Mauro

04-FEB-2015
da pag. 25

Scuola, arriva l'aula stile college inglese "Al cambio dell'ora si spostano gli alunni"

Da Mantova a Roma boom di istituti che sperimentano spazi dedicati a ogni materia per stimolare l'apprendimento

La rivoluzione nella didattica parte dall'impiego massiccio di strumenti multimediali

LAURA SERLONI

ROMA. Classi senza aule, scuole come college. Il modello d'insegnamento nordeuropeo conquista l'Italia. Niente più I A o III C, ma piani suddivisi in dipartimenti un po' come all'università: da Lettere a Matematica, da Arte a Lingue. Dimenticate anche i professori che si alternano ogni ora davanti agli studenti e immaginate, piuttosto, gli alunni che si spostano in spazi progettati su misura per una specifica materia. C'è l'aula di inglese con la "Union Jack", quella di filosofia — inconfondibile — ha le pareti dipinte con il mito della caverna di Platone e il laboratorio di scienze è allestito con microscopi ottici, coloranti e reagenti, oltre a computer e lavagne digitali.

È la scuola 3.0. Può sembrare fantascienza in un paese dove — secondo il Censis — 24mila edifici non sono a norma e 9mila hanno gli intonaci a pezzi, ma in alcuni licei e in diversi istituti tecnici all'avanguardia funziona così. Pioniere è il Fermi di Mantova. «Ogni classe — spiega la dirigente Cristina Bonaglia — non ha più una propria aula, è il docente ad avere il suo studio attrezzato». L'aula è l'atelier del professore, costruita — come l'abito di un sarto — sulle base di precise esigenze d'insegnamento. «L'esigenza nasce da motivi di tipo didattico — continua la preside del Fermi — e così da anni tutte le nostre classi sono multimediali, hanno il collegamento wireless, la lavagna interattiva. I docenti hanno il proprio notebook che collegano alla lavagna e al videoproiettore, possono navigare su Internet. Impossibile spostarsi da una parte all'altra con tutte queste attrezzature. Oltre alla scomodità, diventava impossibile ricostruire un idoneo ambiente di apprendimento».

Dopo che le pagelle si sono dematerializzate per approdare online e i registri sono diventati elettronici, la tecnologia sembra aver imposto una rivoluzione anche nella didattica. «L'idea della Montessori — conclude Bonaglia — che "lo spazio insegna" l'abbiamo trasportata dalla scuola primaria al liceo per un nuovo modello di apprendimento dove l'alunno digitale impara condividendo».

L'innovazione a Roma è partita a settembre negli scientifici Labriola e Kennedy, poi al Blaise Pascal di Pomezia. Nel primo, la didattica è divisa per colori: blu per la Letteratura, il rosso indica l'Inglese e il verde è per la Matematica. «La sperimentazione — commenta la vicaria Savina Ieni — è stata un successo. Gli studenti si spostano senza difficoltà nell'arco di 3-4 minuti. Sono anche più motivati perché apprendono facendo».

Se le risorse statali scarseggiano, in soccorso arriva il crowdfunding per arredare e rendere tecnologici gli spazi: «Organizziamo ciclicamente lotterie d'istituto: l'ultima è stata per acquistare armadietti da mettere fuori dalle aule dove i ragazzi possono lasciare le loro cose. Sono i genitori i principali finanziatori», spiega Laura Virli, dirigente del Pascal. Le famiglie, insomma, contribuiscono a creare una sorta di bilancio parallelo per rendere più bella e funzionale la scuola. Nel caso di Mantova, ad esempio, il comitato dei genitori è una vera e propria associazione che gestisce autonomamente 300mila euro di contributi. Il fiore all'occhiello delle Marche è l'istituto Savoia Benincasa di Ancona. La vecchia classe che ruota attorno alla cattedra è andata in pensione. «La lezione frontale — sottolinea la dirigente Alessandra Rucci — è solo una piccola parte della didattica: lasciamo spazio a processi collaborativi con banchi modulari e arredi leggeri per cambiare continuamente la disposizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 421.653
Diffusione 11/2014: 354.272
Lettori II 2014: 2.524.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

la Repubblica
Dir. Resp.: Ezio Mauro

04-FEB-2015
da pag. 25

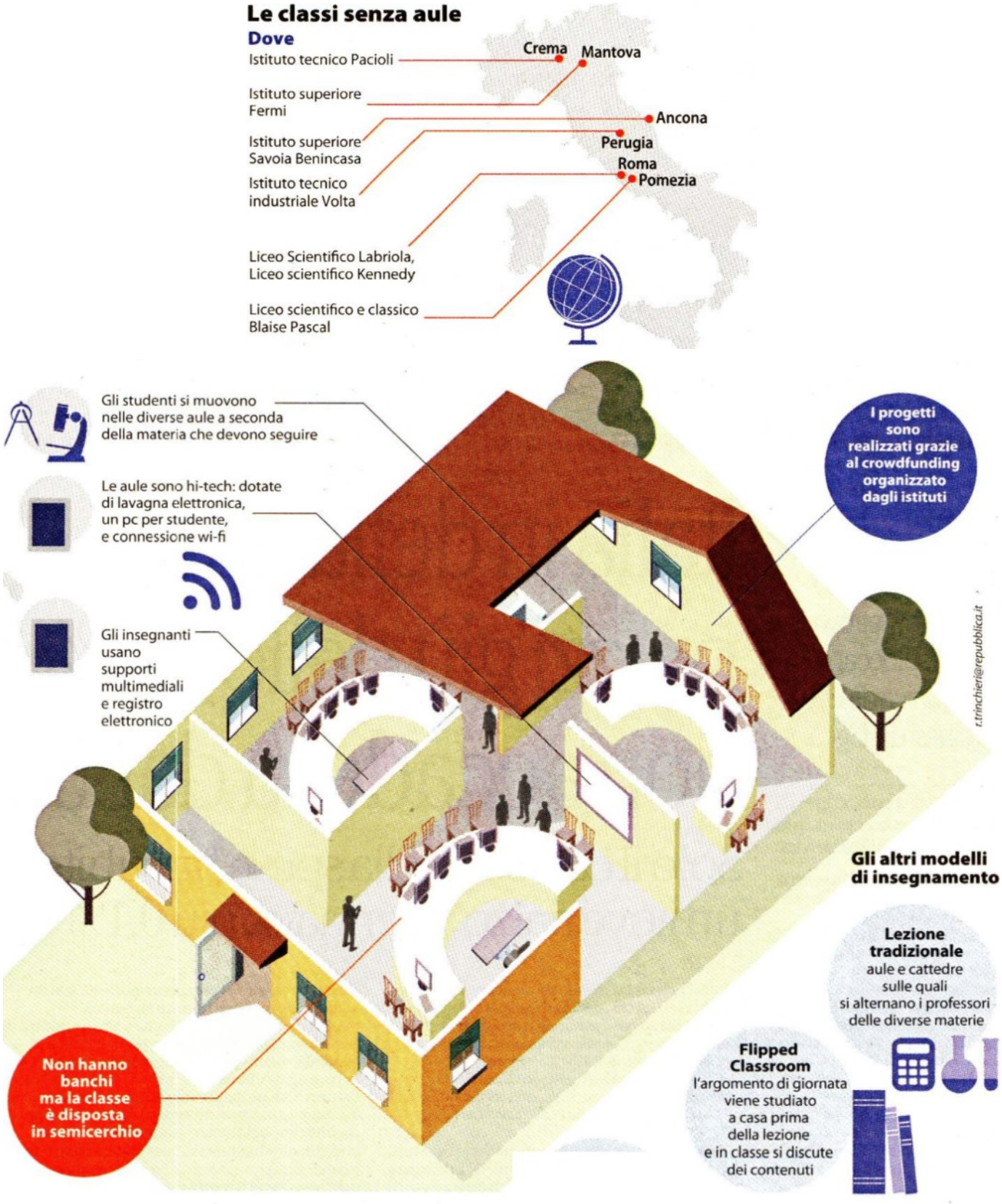

Tiratura 10/2014: 421.653
Diffusione 11/2014: 354.272
Lettori II 2014: 2.524.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

la Repubblica
Dir. Resp.: Ezio Mauro

04-FEB-2015
da pag. 25

Inquiry Learning
processi di apprendimento fondati sull'esperienza e sull'indagine

Cooperative Learning
gruppi di **3 studenti** di diverso livello provenienti da **3 classi diverse** che lavorano nei ruoli di Leader, Segretario e Scettico nella risoluzione di problemi.
Peer education: a turno gli studenti delle classi svolgeranno il ruolo di docente

Studenti autori
a gruppi, gli studenti producono e-books o presentazioni su argomenti tutti diversi

22
Le scuole che hanno avviato queste sperimentazioni per migliorare l'apprendimento e ridurre la dispersione scolastica

In Italia

il **17%** dei ragazzi abbandona gli studi

l'**11,9%** è la media Europea



I PROGETTI
Due scuole con progetti di didattica senza aula fissa: in basso a sinistra, l'Istituto superiore Savoia Benincasa di Ancona e l'Istituto superiore Fermi di Mantova

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 10

Scuola. Sale al 30% la quota di fondi pubblici per gli incentivi

Più finanziamenti per «premiare» gli Its eccellenti

LA STRADA DA SEGUIRE
Lo Bello (Confindustria): «Salvaguardare le proposte di rafforzare i laboratori, l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato»

Claudio Tucci
ROMA

Salirà dal 10% al 30% la quota del finanziamento pubblico destinato a premiare gli Its (le super scuole di tecnologia post diploma di durata biennale, collegate con le aziende). Si tratta di circa 5,4 milioni (sui 18 complessivi, 13 statali e 5 regionali) che, dal prossimo anno, verranno assegnati ai migliori Its.

Si rafforzano le misure per collegare istruzione e lavoro contenute nel decreto «Buona Scuola» che il ministro, Stefania Giannini, presenterà al Consiglio dei ministri di fine febbraio.

Stavolta, tocca agli Its, il sistema di formazione superiore alternativo all'università decollato da poco, con circa 7mila iscritti ma con un tasso di occupazione degli studenti superiore al 60 per cento. «Vogliamo valorizzare gli istituti che funzionano - spiega il sottosegretario, Gabriele Toccafondi -. La quota premiale di risorse non inferiore al 30% sarà assegnata tenendo conto del numero di diplomati, del tasso di occupazione, anche coerente con il titolo di studio conseguito, e sulla base degli iscritti al secondo anno». L'introduzione a regime del criterio di premialità negli Its dovrà comunque ottenere l'ok delle Regioni, prima di diventare effettivo, ma la novità è positiva, e piace alle imprese. «Vogliamo dare ai nostri ragazzi le competenze utili per il lavoro, sicuramente anche quelle linguistiche e digitali», evidenzia Stefania Giannini.

Nel Dl «Buona Scuola» si interverrà anche per "recuperare" i ragazzi che abbandonano gli studi scolastici e provengono dal mondo della formazione professionale: «Oggi non possono iscriversi agli Its - sottolinea Toccafondi - con le nuove regole che vareremo a fine febbraio potranno farlo, integrando il diploma professionale con un corso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale».

Del resto, un più forte collegamento tra istruzione e mondo produttivo è ormai una priorità. È emerso anche ieri nel corso di un convegno organizzato dalla Cgil. «È importante mantenere alta l'attenzione su questi temi; e le proposte del Governo di rafforzare i laboratori, l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato vanno a tutti i costi salvaguardate - sottolinea il vice presidente di Confindustria per l'education, Ivan Lo Bello -. Bisogna trovare una via italiana al modello di formazione duale». Le imprese chiedono di superare definitivamente la vecchia idea che l'alternanza scuola-lavoro sia solo "sfruttamento minorile". «Non è così - dice Lo Bello - anzi, l'alternanza è la vera cura all'abbandono scolastico». Che in Italia continua a essere una piaga: «Su 100 ragazzi che si iscrivono al primo anno delle superiori arrivano al diploma poco più di 72», ricorda Daniele Checchi, economista all'università di Milano.

Certo è che oggi i tempi sono maturi: pure la Cgil, seppur con diversi paletti, è d'accordo a migliorare il rapporto scuola-lavoro (Susanna Camusso chiede inoltre di non togliere i finanziamenti ai fondi interprofessionali). I centristi della maggioranza sono da sempre favorevoli a rafforzare l'alternanza, e anche Cesare Damiano, Pd, plaude: «È la strada giusta, fa bene il Governo a percorrerla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Partite Iva, in arrivo regole più soft

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 39

Prevenzione e sicurezza. Dopo sette anni molte disposizioni che sono state previste dal Testo unico restano ancora sulla carta

Registro infortuni ancora da abolire

Per la cancellazione manca l'istituzione del Sistema informativo nazionale integrato

STALLO
Alcune difficoltà nascono dalla competenza concorrente Stato e Regioni L'attività ispettiva va ricondotta a unitarietà

Luigi Caiazza

A sette anni di distanza dal Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) si attende ancora l'emanazione dei decreti per l'attuazione di alcune disposizioni che potrebbero semplificare i vari e numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro. Questo è un esempio del fatto che la materia della **sicurezza sul lavoro** non sempre suscita la necessaria attenzione del legislatore.

Per quanto riguarda il Testo unico, alcuni decreti sono stati emanati nel 2014, ma numerosi altri restano nel limbo delle competenze tra Stato e Regioni. Alcuni di questi sono infatti legati all'attuazione del decreto che il ministro del Lavoro avrebbe dovuto adottare, d'intesa con quello per le riforme e delle innovazioni nella Pubblica amministrazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Tu.

Il decreto, in base all'articolo 8, comma 4 del Testo unico avrebbe dovuto definire le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (Sinp). Proprio alla realizzazione del Sinp sono state legate le modalità di partecipazione delle Forze armate e di polizia, nonché alcuni adempimenti formali e documentali tra i quali la soppressione del registro infortuni e degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici che, nel frattempo, in relazione alle procedure informatiche autonomamente introdotte, non trovano più alcuna utilità, anche formale, per la sicurezza.

A tale ritardo si aggiunge la mancata operatività dei comitati regionali di coordinamento che, istituiti inizialmente dall'articolo 27 del Dlgs 626/1994 e richiamati dal Dpcm del 21 dicembre 2007 e per ultimo dall'articolo 7 del Testo unico, non hanno trovato pratica attuazione con la conseguente mancata programmazione e uniformità di interventi in ambito regionale, che alcune volte vengono duplicati.

Un possibile intervento risolutore era riposto nel Jobs act ma non sembra che l'attuale formulazione risolva il problema. Infatti, pur essendo prevista l'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, essa dovrebbe essere istituita solo in seconda battuta, in alternativa, cioè, alle misure di "coordinamento" dell'attività ispettiva nei luoghi di lavoro. Si tratta, in verità, di una norma già esistente nel nostro ordinamento. Infatti l'articolo 5 della legge 628/1961, ribadito poi dall'articolo 3 del Dl 463/1983 conferisce all'ispettorato del lavoro i compiti di coordinamento dell'attività ispettiva con quella svolta in materia contributiva dall'Inps e dall'Inail. Iniziativa che, malgrado i numerosi successivi interventi ministeriali, non è stata mai realizzata: gli stessi istituti vi si sono sempre sottratti.

Non ha avuto maggior fortuna il coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, benché previsto dalle norme sopra richiamate.

L'ultima speranza è riposta nella riforma costituzionale dell'articolo 197, con particolare riferimento al Titolo V, con un eventuale ritorno della materia sulla sicurezza del lavoro alle competenze esclusive dello Stato. In tal caso scomparirà la Commissione permanente Stato-Regioni, che finora ha costituito un forte rallentamento all'emanazione delle disposizioni normative di secondo livello, e sarà ricondotta all'unitarietà dell'ispezione del lavoro la complessiva attività di vigilanza in tutti i suoi aspetti, anche quelli della sicurezza, nell'ambito della costituenda Agenzia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa è stato fatto

01 | SEMPLIFICAZIONE
L'anno scorso ci sono stati intervenuti sulla semplificazione, come il Dm 17 febbraio 2014 riguardante i modelli di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nelle Pmi. Il Dm 9 settembre 2014, invece, ha introdotto modelli semplificati per i cantieri edili, mentre il Dm del 29 settembre 2014 è intervenuto sui soggetti verificatori delle attrezzature da lavoro e relative procedure

02 | INFORTUNI
In attesa della soppressione del registro infortuni, le Regioni si sono mosse in modo autonomo, determinando un quadro eterogeneo



Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 374.557
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

04-FEB-2015
da pag. 39

Contributi. L'importo massimo sale a 1.470,30 euro

Ticket licenziamenti, l'inflazione produce il rincaro dello 0,2%

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Quest'anno è rincarato dello 0,2% il cosiddetto "**ticket sui licenziamenti**". L'incremento scaturisce dall'automatica rivalutazione Istat che incide, tra l'altro, sulla determinazione dei massimali previsti per alcune prestazioni a sostegno del reddito (si veda la circolare Inps 19/2015).

Passa a 490,10 euro (era 489,12 euro) il contributo annuale dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'importo massimo riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi si eleva a 1.470,30 euro (era 1.467,36 euro). Ricordiamo che, dal 2013, in tutti i casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una delle motivazioni che danno titolo, anche solo teorico, all'Aspi e, dal maggio 2015, alla Naspi, è dovuta dai datori di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Per convenzione, l'importo preso a base di calcolo corrisponde alla cifra su cui si determina l'indennità Aspi: originariamente era 1.180 euro, oggi è 1.195,37 euro. Nell'anzianità vanno inclusi anche i periodi di occupazione con contratto a termine, laddove il rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui sia intervenuta una stabilizzazione che abbia dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell'1,40 per cento.

Come precisato dall'Inps, la previsione legislativa riguarda tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche particolari come il part time o il lavoro intermittente. Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi.

La somma, da pagare in unica soluzione, non è dovuta per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" previsti dall'articolo 4 della legge 92/12, nonché, limitatamente al triennio 2013-2015, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto in cui, comunque, sia garantita la continuità occupazionale e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Inoltre sono esclusi dal versamento i datori di lavoro chiamati a pagare il contributo di ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991. In attuazione della previsione contenuta nel Jobs act, dal prossimo mese di maggio le attuali misure di sostegno al reddito (Aspi e mini Aspi), introdotte dalla riforma Fornero, saranno rimpiazzate dalla Naspi. Il relativo decreto di attuazione, il cui schema è stato diffuso durante le festività natalizie, sta completando l'iter previsto per la sua entrata in vigore. Se manterrà la struttura originaria, la nuova prestazione si sostituirà alla precedente, assorbendo tutte le norme collegate, fatta eccezione per i criteri di accesso nonché per la misura e la durata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



data stampa
dal 1980 monitoraggio media